

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 12 giugno 2006

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 27 aprile 2006, n. 209.

Regolamento, recante: «Individuazione delle caratteristiche delle targhe di immatricolazione dei veicoli in dotazione della Polizia locale - articolo 93, comma 11, C.d.S. e articolo 246, comma 2, reg. es. e att. C.d.S.» Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

DECRETO 7 marzo 2006.

PC alle famiglie Pag. 13

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 15 maggio 2006.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e a trecentosessantacinque giorni, relativi all'emissione del 15 maggio 2006 Pag. 16

DECRETO 29 maggio 2006.

Variazione dei prezzi di vendita al pubblico di due marche di sigarette, modifica dei contenuti di catrame e di monossido di carbonio di una marca di sigarette Pag. 16

DECRETO 29 maggio 2006.

Contenuti dichiarati di catrame, nicotina e monossido di carbonio delle marche di sigarette commercializzate alla data del 29 maggio 2006 Pag. 18

Ministero della salute

DECRETO 30 maggio 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Predator 25 WP», registrato al n. 13287.
Pag. 24

DECRETO 31 maggio 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Biophytoz L2», registrato al n. 12012. Pag. 29

DECRETO 31 maggio 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Phitrol», registrato al n. 12150. Pag. 31

DECRETO 31 maggio 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Tarlo Stop», registrato al n. 12183. ... Pag. 34

DECRETO 31 maggio 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Vebicur Fungicida», registrato al n. 12925/PPO.
Pag. 36

DECRETO 31 maggio 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Century», registrato al n. 12988. Pag. 39

DECRETO 31 maggio 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Liriostop», registrato al n. 13080 . . . Pag. 41

DECRETO 31 maggio 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Kitonil FL», registrato al n. 13088 . . . Pag. 45

DECRETO 31 maggio 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Critttox WG», registrato al n. 13089. . . Pag. 47

DECRETO 31 maggio 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Dyspay 75», registrato al n. 13288 . . . Pag. 49

Ministero delle attività produttive

DECRETO 7 aprile 2006.

Criteri e modalità di attuazione dell'articolo 1, comma 398, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente incentivi per il sostegno del settore turistico Pag. 54

DECRETO 28 aprile 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Tecnica - Piccola società cooperativa a r.l., in liquidazione», in Nardò, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 55

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 10 aprile 2006.

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativamente al titolo IV, capitolo IV, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio, e del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione che reca modalità di applicazione Pag. 55

CIRCOLARI

Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione

CIRCOLARE 1° giugno 2006, n. CNIPA/CR/50.

Indicazioni relative agli appalti pubblici per la fornitura di personal computer notebook. Pag. 58

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 5 e 6 giugno 2006 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia.

Pag. 59

Ministero dell'economia e delle finanze - AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO: Avviso relativo alla lotteria ad estrazione istantanea «Las Vegas» . . . Pag. 59

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Riconoscimento della personalità giuridica ed autorizzazione all'esercizio delle attività all'Associazione Ente bilaterale per l'integrazione al reddito e alla formazione denominato E.BI.RE.F. Pag. 59

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Benevento: Nomina del conservatore del registro delle imprese Pag. 60

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì-Cesena: Nomina del conservatore del registro delle imprese Pag. 60

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 142

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 10 maggio 2006.

Istituzione dell'università telematica internazionale non statale «Universitas Mercatorum».

06A05189

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 143

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

PROVVEDIMENTO 23 marzo 2005.

Intesa, ai sensi dell'articolo 2-nonies della legge 26 maggio 2004, n. 138, di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, sulle proposte di accordi collettivi nazionali per la medicina generale e per la specialistica convenzionata - Testo integrato Accordo collettivo nazionale per la medicina generale. (Rep. n. 2272).

06A04904

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 aprile 2006, n. 209.

Regolamento, recante: «Individuazione delle caratteristiche delle targhe di immatricolazione dei veicoli in dotazione della Polizia locale - articolo 93, comma 11, C.d.S. e articolo 246, comma 2, reg. es. e att. C.d.S.».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 93, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il quale prevede che i veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale sono immatricolati dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale;

Visto l'articolo 246, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il quale demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la facoltà di fissare le caratteristiche delle targhe di immatricolazione dei veicoli destinati esclusivamente all'impiego in servizio di polizia stradale, anche in deroga ai criteri fissati nel comma 1, lettere a) e c), dell'Appendice XII al titolo III;

Considerata l'opportunità di prevedere una speciale targa di immatricolazione per i veicoli in dotazione dei corpi di polizia provinciale e municipale che, ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, svolgono servizi di polizia stradale;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) e l'Unione delle Province Italiane (UPI);

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1336 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 marzo 2006;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 5595 del 29 marzo 2006;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai ciclomotori in dotazione dei corpi di polizia provinciale e municipale, adibiti esclusivamente ai servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 93, comma 11 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è assegnata una speciale targa di immatricolazione conforme, nelle caratteristiche e nelle dimensioni, alle figure I, II, III e IV allegate al presente regolamento.

2. La targa anteriore e posteriore degli autoveicoli (figg. I e II) riporta, nell'ordine:

a) a sinistra, una zona rettangolare a fondo blu sulla quale è impressa in giallo, nella parte superiore, la corona di stelle simbolo della Unione europea e, nella parte inferiore, è impressa in bianco la lettera «I»;

b) al centro, la «Y» e un carattere alfabetico, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici, sormontati dalla dicitura «POLIZIA LOCALE» impressa in blu;

c) a destra, una zona rettangolare a fondo blu destinata ad ospitare un supporto autoadesivo recante lo stemma della regione.

3. La targa dei motoveicoli (fig. III) riporta, nell'ordine:

a) in alto a sinistra, una zona rettangolare a fondo blu sulla quale è impressa in giallo, nella parte superiore, la corona di stelle simbolo della Unione europea e, nella parte inferiore, è impressa in bianco la lettera «I»;

b) in alto al centro, la «Y», un carattere alfabetico e il marchio ufficiale della Repubblica italiana;

c) in alto a destra, una zona rettangolare a fondo blu destinata ad ospitare un supporto autoadesivo recante lo stemma della regione;

d) in basso, cinque caratteri numerici sormontati dalla dicitura «POLIZIA LOCALE» impressa in blu.

4. La targa dei ciclomotori (fig. IV) riporta, nell'ordine:

a) in alto, la dicitura «PL», impressa in blu, la lettera «Y» e una sequenza di due caratteri alfanumerici;

b) in basso, il marchio ufficiale della Repubblica italiana seguito da una sequenza di tre caratteri alfanumerici.

5. Le targhe di cui ai commi 2, 3 e 4 recano il fondo bianco e il colore dei caratteri è nero e presentano le caratteristiche costruttive, fotometriche, cromatiche e di leggibilità di cui all'Appendice XIII al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni. Le dimensioni delle targhe e la tipologia dei caratteri che le compongono sono indicate nelle figure I, II, III e IV e nelle tabelle I, II, III, IV allegate al presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 27 aprile 2006

Il Ministro: LUNARDI

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 321

ALLEGATO

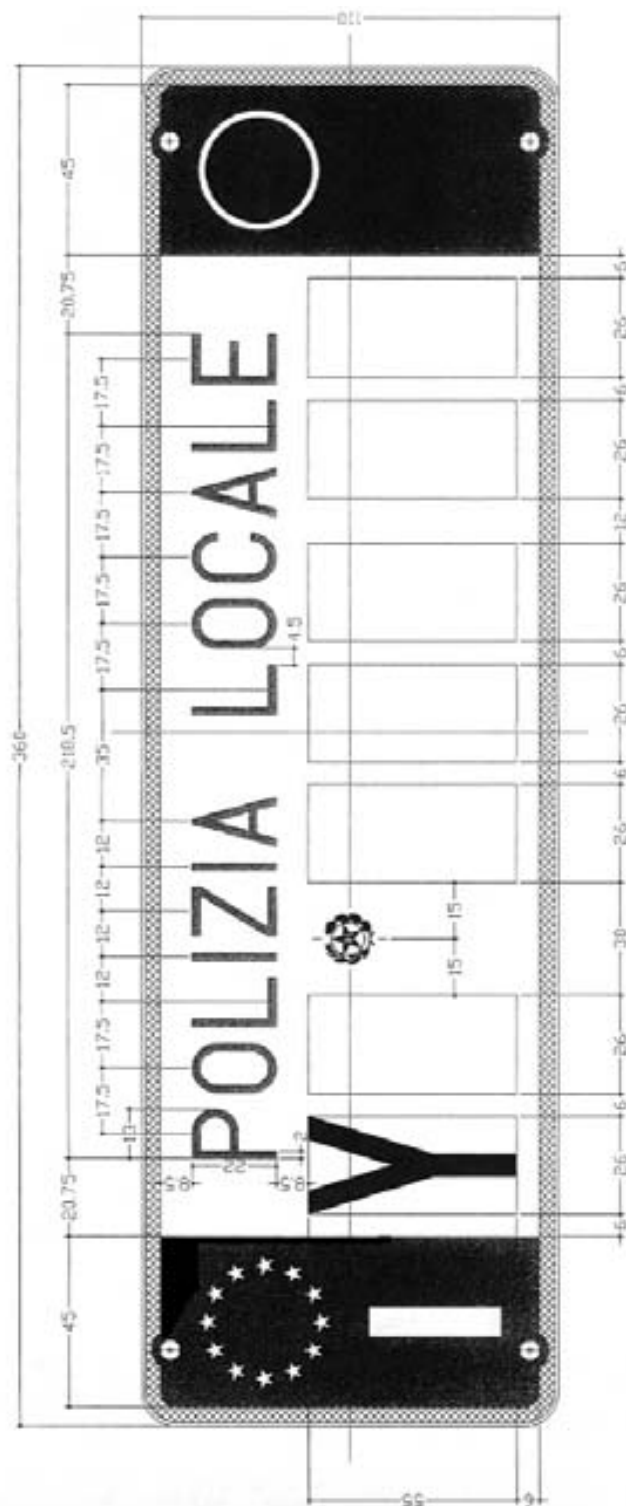
FIGURA I**" TARGA DI IMMATRICOLAZIONE ANTERIORE PER AUTOVEICOLI POLIZIA LOCALE "**

FIGURA II

* TARGA DI IMMATRICOLAZIONE POSTERIORE PER AUTOVEICOLI POLIZIA LOCALE *

SCALA 1:2

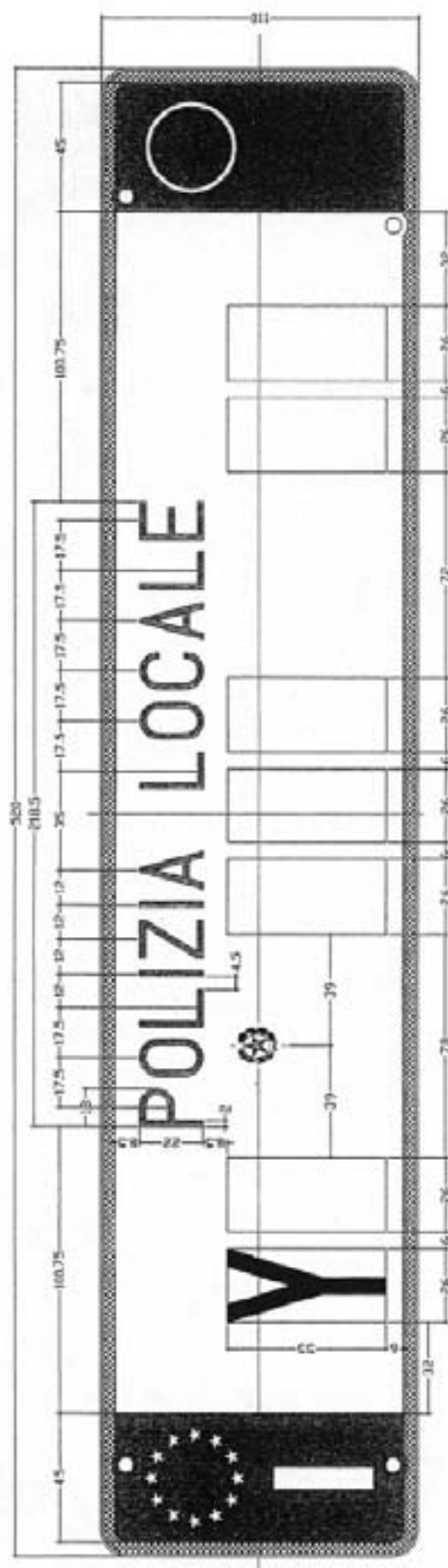


FIGURA III

" TARGA DI IMMATRICOLAZIONE PER MOTO POLIZIA LOCALE "

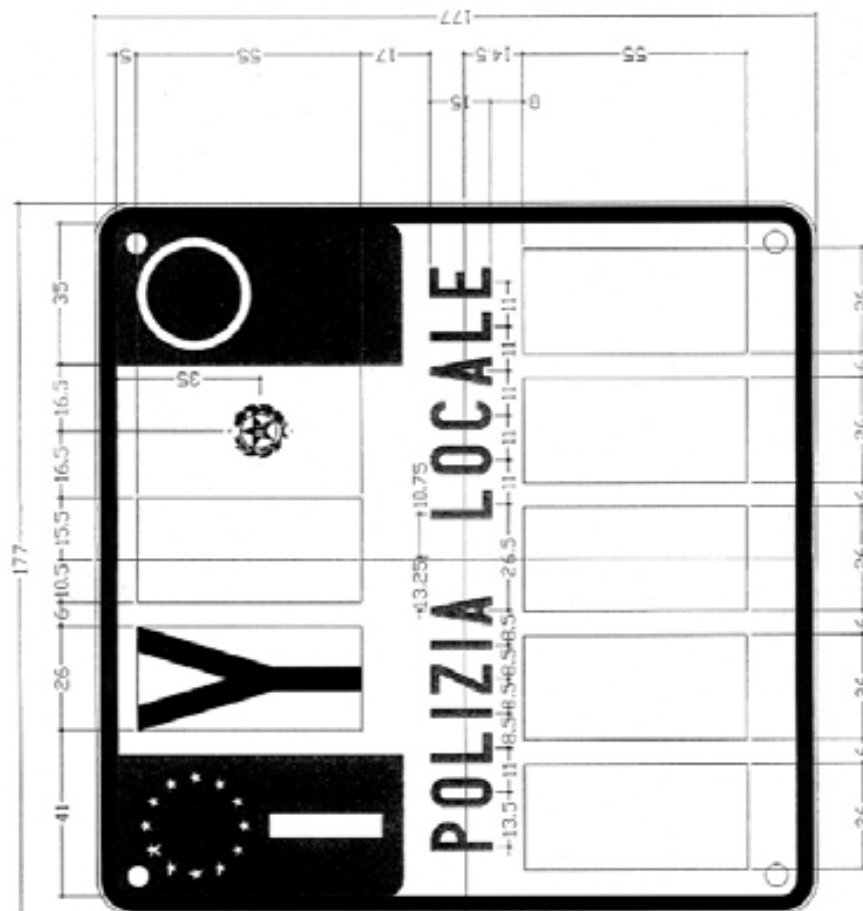


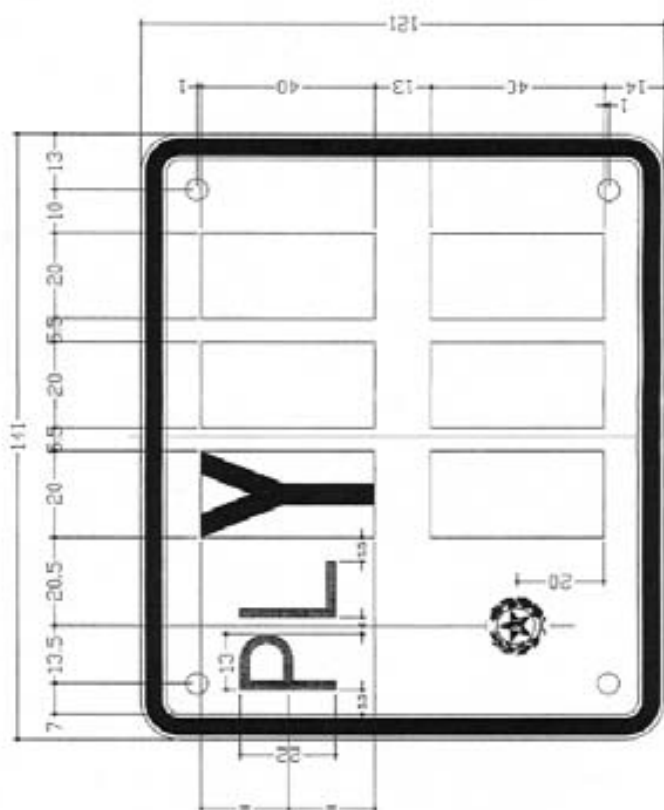
FIGURA IV**" TARGA DI IMMATRICOLAZIONE CICLOMOTORI POLIZIA LOCALE "**

TABELLA I

" CARATTERI PER TARGHE PER AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI POLIZIA LOCALE "

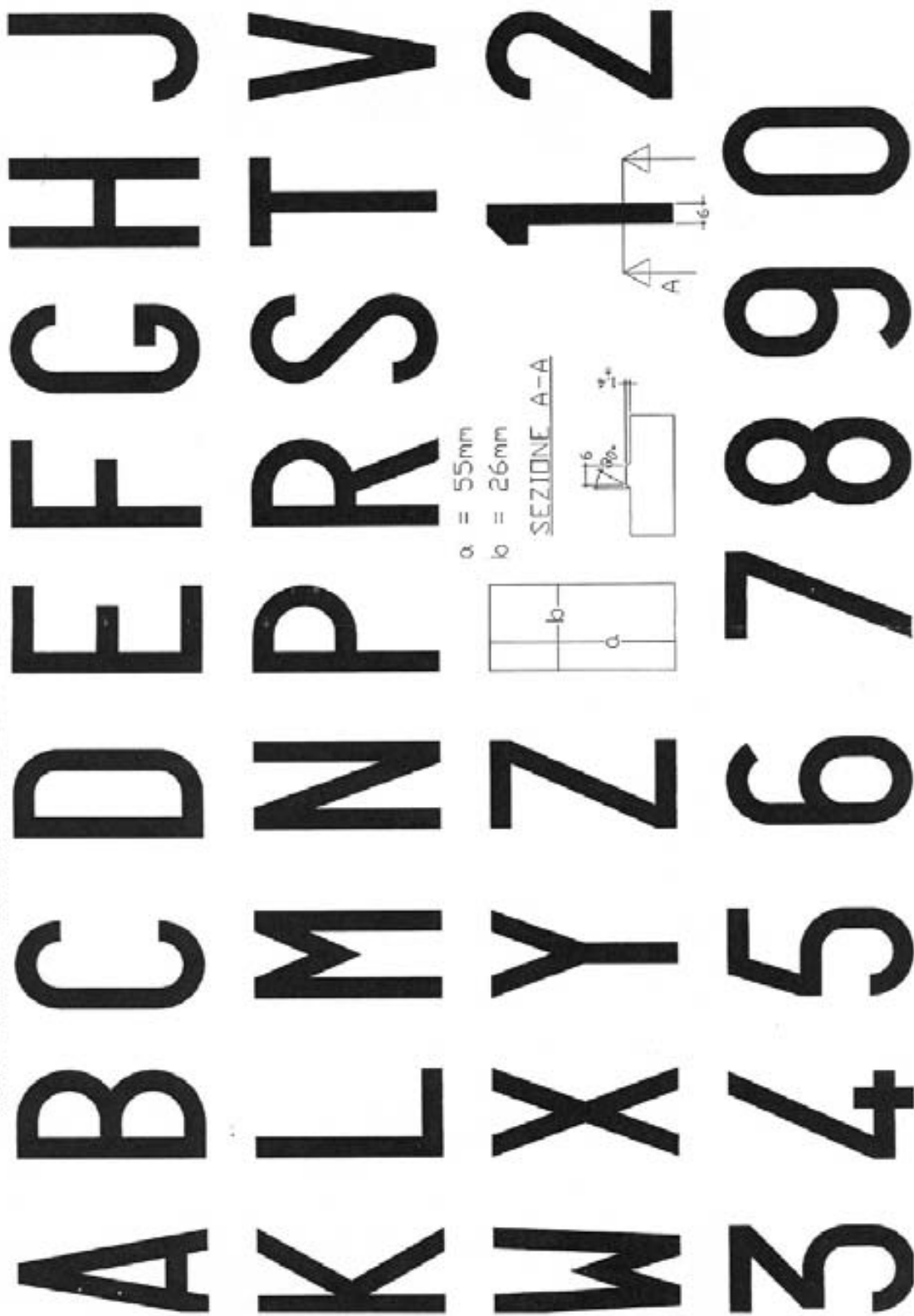


TABELLA II

" CARATTERI PER TARGHE PER
CICLOMOTORI POLIZIA LOCALE "

BCDFGHJ

KLMNPRS

T VWXYZ



a = 40mm
b = 20mm

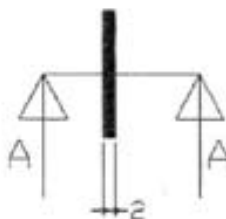
2 3

4 5 6 7 8 9

TABELLA III

" CARATTERI PER SCRITTA 'POLIZIA LOCALE'
PER AUTOVEICOLI E CICLOMOTORI "

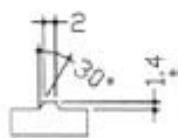
P O L I
A C Z E



a = 22mm

b = 13mm

SEZIONE A-A



COPIA TRATTA DA (

TABELLA IV

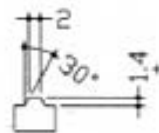
" CARATTERI PER SCRITTA 'POLIZIA LOCALE' PER MOTOVEICOLI "



a = 15mm

b = 7mm

SEZIONE A-A



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 93, comma 11 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario, è il seguente:

«11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di Polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno immatricolati dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri che ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve conte-

nere, oltre i dati di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo è destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli.».

— Il testo dell'art. 246, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1992, n. 303, supplemento ordinario, è il seguente:

«2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può stabilire che ai veicoli di cui al comma 1 venga rilasciata una speciale targa di immatricolazione, anche in deroga ai criteri fissati nel comma 1, lettere a) e c), dell'appendice XII al presente titolo, al fine dell'indicazione che detti veicoli sono destinati esclusivamente al servizio di polizia stradale.».

— Il testo del comma 1, lettere a) e c) dell'appendice XII del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica, è il seguente:

«1. I criteri per la formazione dei dati sono:

a) targa anteriore e posteriore degli autoveicoli (figg. III.4/a, III.4/b, III.4/c): riporta, nell'ordine una zona rettangolare a sinistra dove, su fondo blu, è impressa in giallo nella parte superiore la corona di stelle simbolo della Unione europea e nella parte inferiore è impressa in bianco la lettera I, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici una zona rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i talloncini di cui al comma 3 dell'art. 260;

b) (omissis);

c) targa dei motoveicoli (fig. III 4/e): riporta nell'ordine, una zona rettangolare a sinistra dove, su fondo blu, è impressa in giallo nella parte superiore la corona di stelle simbolo della Unione europea e nella parte inferiore è impressa in bianco la lettera I; due caratteri alfabetici, il marchio della Repubblica italiana, tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici; una zona rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i talloncini di cui al comma 3 dell'art. 260.».

— Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 12 (*Espletamento dei servizi di polizia stradale*). — 1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

a) in via principale alla specialità Polizia stradale della Polizia di Stato;

b) alla Polizia di Stato;

c) all'Arma dei carabinieri;

d) al Corpo della guardia di finanza;

d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza;

e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;

f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di Polizia stradale;

f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.

2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del Dipartimento per i trasporti terrestri appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;

b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;

c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;

d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;

e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;

f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.

3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'art. 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.

4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.

5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.».

— Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 488, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 93, comma 11 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», vedi note alle premesse.

— L'appendice XIII da 1 a 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, recano, rispettivamente:

«1. Prescrizioni applicabili alle targhe.».

«2. Prescrizioni applicabili ai componenti delle targhe.».

«3. Procedure di accettazione.».

«4. Prescrizioni e metodologie di prova relative alle pellicole retroriflettenti ed alle vernici trasparenti.».

«5. Prove tecnologiche.».

06G0227

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

DECRETO 7 marzo 2006.

PC alle famiglie.

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 ed, in particolare, l'art. 27, comma 1, che affida al Ministro per l'innovazione e le tecnologie il compito di sostenere iniziative di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale, nonché di finanziare i progetti del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime caratteristiche;

Visto il medesimo art. 27 che, al comma 2, istituisce un fondo denominato «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico» affidando al Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Comitato dei Ministri per la Società dell'informazione, il compito di individuare i progetti di cui al comma 1;

Visto il comma 4 del citato art. 27, in base al quale confluiscono nel Fondo le risorse di cui all'art. 29, comma 7, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Vista la deliberazione del Comitato dei Ministri per la Società dell'informazione (di seguito: «CMSI») del 22 dicembre 2005, con la quale è stato approvato il progetto denominato «PC alle famiglie» (di seguito: «Progetto»), promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie per incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra le famiglie con reddito inferiore a 15.000 euro, mediante l'erogazione di un contributo di 200,00 euro IVA inclusa per l'acquisto di un personal computer;

Rilevato che nella predetta deliberazione il CMSI ha destinato al progetto 9,5 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'art. 27, comma della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come finanziato dall'art. 29, comma 7, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 10 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 febbraio 2006, n. 45, che, sulla base di quanto deciso dal CMSI del 22 dicembre 2005, individua tra i progetti di rilevanza e di preminente interesse nazionale, da finanziare con il Fondo di finanziamento dei progetti nel settore informatico di cui al citato art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il progetto nell'ambito della linea strategica diretta alla alfabetizzazione degli italiani;

Rilevato che per l'anno in corso non è stato possibile sostenere il Progetto con risorse direttamente destinate dal legislatore e si è reso necessario utilizzare i finanziamenti di cui al citato Fondo della legge n. 3 del 2003;

Ritenuto di dover provvedere a disciplinare le modalità di attuazione del Progetto per l'anno 2006;

Constatato che il Progetto, già attuato dall'anno 2004, ha trovato un ampio e positivo riscontro da parte dei destinatari così come le modalità attuative adottate per la sua realizzazione;

Ritenuto opportuno che l'attuazione del Progetto avvenga con le stesse modalità con le quali è stato disciplinato il precedente progetto;

Considerato che nelle precedenti edizioni del Progetto, per l'erogazione del contributo, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie si è avvalso della Società generale d'informatica S.p.a. - SOGEI, quale soggetto istituzionalmente in possesso dei necessari requisiti per l'accesso alla banca dati dei beneficiari in base alla condizione reddituale risultante all'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dotato delle tecnologie, dei mezzi e delle competenze necessarie per conseguire in maniera ottimale, sia sotto il profilo dell'efficienza delle procedure, sia dei costi finanziari da sostenere, lo scopo prefissato dal legislatore;

Considerata la competenza dimostrata della SOGEI S.p.a., nonché l'efficienza e l'efficacia del servizio reso dalla medesima società per l'attuazione del progetto suddetto;

Ritenuto, pertanto, di continuare ad avvalersi della SOGEI S.p.a.;

Considerato che nelle precedenti edizioni del Progetto, per il rimborso ai rivenditori dei crediti maturati il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie si è avvalso della Poste italiane S.p.a., quale soggetto istituzionalmente preposto all'erogazione del servizio postale universale e che, per la sua capillare presenza sul territorio, è in condizione di garantire il servizio e l'accesso alla rete postale in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali montane;

Ravvisata, pertanto, la necessità di continuare ad avvalersi di Poste italiane S.p.a.;

Ravvisata, altresì, la necessità di destinare apposite risorse per provvedere alle attività relative alla comunicazione, informazione e finalizzate ad assicurare la massima conoscenza del Progetto;

Decreta:

Art. 1.

*Beneficiari, ammontare, oggetto
e validità temporale dell'incentivo*

1. Ai contribuenti persone fisiche residenti in Italia con un reddito complessivo, al netto della deduzione prevista per il reddito derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a 15.000 euro, relativo all'anno d'imposta 2004, i quali per lo stesso anno d'imposta risultano

non essere fiscalmente a carico di altro contribuente (di seguito: «beneficiari»), che acquistano un personal computer (di seguito: «PC») nuovo di fabbrica, di qualsiasi prezzo, marca e tipo, avente la configurazione di cui al comma 3, è riconosciuto, all'atto dell'acquisto, un incentivo pari ad euro 200,00 IVA inclusa, al netto di ogni eventuale sconto commerciale, fino ad esaurimento dei fondi.

2. Possono altresì beneficiare dell'incentivo coloro i quali, per lo stesso anno d'imposta, appartengono a categorie esonerate dalla dichiarazione dei redditi e risultino non essere fiscalmente a carico di altro contribuente.

3. Al fine di ottenere le agevolazioni di cui al presente decreto, per «PC» si intende un insieme di componenti elettroniche, dotato di certificato di garanzia e di assistenza tecnica e costituito da:

- a) unità centrale e unità disco rigido interno;
- b) scheda di gestione dell'audio e del video;
- c) dispositivo di connessione e periferiche (video, tastiera, mouse);
- d) lettore CD Rom o DVD o di entrambi;
- e) sistema operativo adatto ad ospitare software applicativi di produttività e/o gestionali;
- f) predisposizione per l'accesso ad Internet.

4. Il PC deve essere dotato della certificazione di qualità ISO 9001.2.

5. Il contributo è concesso anche in caso di acquisto di una parte del sistema, purché comprendente almeno le componenti di cui alle lettere a), e) ed f) del comma 3.

6. Il contributo di cui il comma 1 è corrisposto per acquisti effettuati entro e non oltre un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

Modalità di conseguimento dell'incentivo

1. L'incentivo è conseguito all'atto dell'acquisto del PC presso un qualsiasi rivenditore che aderisce al Progetto, identificato da un apposito simbolo riportato nel sito www.innovazione.gov.it (di seguito: «sito dell'iniziativa»), esposto in modo visibile all'esterno dell'esercizio commerciale.

2. I soggetti che intendono usufruire dell'agevolazione, verificato che l'ammontare del reddito complessivo riferito all'anno di imposta 2004 e riportato sulla dichiarazione dei redditi modello 703-3/2005 (importo indicato al rigo 6, diminuito dell'importo indicato al rigo 7), ovvero sul modello UNICO persone fisiche 2005 (importo indicato al rigo RN1, quadro RN, diminuito dell'importo indicato al rigo RN2), ovvero, nei casi di esonero dalla dichiarazione, sulla certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (modello CUD 2005 sommatoria dei punti 1 e 2) o sulle altre certificazioni di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sia non superiore a 15.000 euro, usufruiscono dell'incentivo all'atto dell'ac-

quisto del PC presso un qualsiasi rivenditore che aderisce al progetto. I soggetti esonerati dalla dichiarazione dei redditi che hanno avuto nel 2004 più rapporti di lavoro, ricevendo per ognuno di essi un modello CUD, dovranno verificare l'ammontare del reddito complessivo come somma dei redditi relativi a ciascun CUD ricevuto.

3. I beneficiari sono tenuti a fornire al rivenditore il proprio numero di codice fiscale, esibendo la carta di identità o altro valido documento di riconoscimento ai fini della identificazione personale.

4. I beneficiari che rientrano nella fattispecie di cui all'art. 1, comma 2, per ottenere l'incentivo, oltre che adempiere a quanto prescritto al comma 2 del presente articolo, sottoscrivono, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, una dichiarazione avente effetto di autocertificazione relativa alla propria posizione di esonero dalla dichiarazione dei redditi e di non essere fiscalmente a carico di altro contribuente, utilizzando allo scopo il modulo presente sul sito dell'iniziativa.

Art. 3.

Adempimenti a carico del rivenditore

1. Il rivenditore che intende aderire al Progetto compila il foglio elettronico riportato all'interno del sito dell'iniziativa, indicando gli estremi identificativi del proprio esercizio commerciale, il relativo indirizzo, il numero di partita IVA, gli estremi di iscrizione alla Camera di commercio, manifestando la volontà di accettare le condizioni che lo riguardano riportate nel sito medesimo. Nel caso di rivenditori già iscritti al progetto per l'anno 2004 è sufficiente l'eventuale aggiornamento dei dati già comunicati, utilizzando allo scopo l'apposito foglio elettronico predisposto sullo stesso sito dell'iniziativa.

2. Pattuita la vendita, il rivenditore, dopo aver verificato sotto la propria responsabilità l'identità del beneficiario, accede alla propria posizione sul sito dell'iniziativa e compila l'apposito foglio elettronico inserendo i dati relativi all'operazione e, specificatamente, le generalità dell'acquirente, gli estremi del documento di identificazione, il numero di codice fiscale. Ricevuto l'assenso alla vendita, il rivenditore inserisce il numero di serie del PC oggetto della transazione ed il numero identificativo dello scontrino fiscale emesso.

3. L'operazione di cui al comma 2 è automaticamente inibita nel caso in cui il beneficiario abbia già fruito dei benefici previsti da analoghe iniziative del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, nonché in caso di esaurimento dei fondi destinati al Progetto di cui all'art. 8, comma 1.

4. Nell'ipotesi di beneficiari che rientrano nella fattispecie di cui all'art. 1, comma 2, il rivenditore riceve l'autocertificazione di esonero dalla dichiarazione dei redditi nonché di non essere fiscalmente a carico di altro contribuente, sottoscritta dal beneficiario medesimo ed inserisce le relative informazioni nel campo appositamente predisposto sul foglio elettronico di prenotazione vendita presente sul sito dell'iniziativa, attendendo il riscontro in tempo reale per l'assenso alla vendita e la conseguente registrazione.

5. Il rivenditore è tenuto a conservare l'autocertificazione sottoscritta dal beneficiario unitamente ad una fotocopia del documento di riconoscimento ed allo scontrino emesso per la vendita dei PC, per ventiquattro mesi a decorrere dalla data di emissione dello scontrino. Tale documentazione deve essere disponibile presso la rivendita e deve essere esibita a richiesta di verifica disposta da Dipartimento o effettuata dagli organi di polizia giudiziaria.

Il mancato adempimento di quanto previsto nel presente articolo non consente la corresponsione al rivenditore del rimborso, da parte del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, della detrazione effettuata in favore del beneficiario.

6. A fronte di ogni operazione effettuata è riconosciuto al rivenditore un rimborso pari a 200,00 euro IVA inclusa, sulla base dell'elenco mensile degli acquisti di PC effettuati di cui all'art. 4, comma 1, lettera c). Il relativo importo è corrisposto mensilmente al rivenditore, secondo le indicazioni da esso fornite all'atto dell'adesione al Progetto, mediante bonifico su conto corrente bancario o accreditamento su conto corrente postale i cui costi sono a carico dei rivenditori.

Art. 4.

Attività del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e degli organismi esterni di collaborazione

1. Per la realizzazione del Progetto secondo le modalità stabilite dal presente decreto, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie si avvale, previa stipula di apposite convenzioni, della Società generale d'informatica S.p.a. - SOGEI per quanto concerne:

- a) la predisposizione della banca dati dei beneficiari in base alla condizione reddituale;
- b) il riconoscimento della posizione comprovante la tipologia dell'attività commerciale del rivenditore;
- c) la predisposizione dell'elenco mensile degli acquisti di PC effettuati e dei relativi rimborsi da corrispondere ai rivenditori;
- d) il supporto al Dipartimento per le attività di controllo e monitoraggio del Progetto;
- e) assistenza ai rivenditori che hanno aderito all'iniziativa per informazioni sintetiche sul Progetto.

2. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie assicura, tramite stipula di atto convenzionale con Poste Italiane S.p.a., i seguenti adempimenti:

- a) rimborso ai rivenditori dei crediti maturati ai sensi dell'art. 3, comma 4;
- b) organizzazione e gestione di un centro di servizi (contact center) al fine di soddisfare le esigenze di informazione da parte dei beneficiari.

3. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede, inoltre:

- a) all'attivazione di un piano di comunicazione ed informazione finalizzato ad assicurare la massima conoscenza dell'iniziativa;

b) al controllo sistematico ed al monitoraggio dell'andamento del Progetto, in relazione agli obiettivi da raggiungere.

Art. 5.

Modalità di erogazione dei contributi

1. Al fine di consentire al Dipartimento di corrispondere il rimborso ai rivenditori del contributo di 200,00 euro IVA inclusa per gli acquisti di PC di cui all'art. 1:

a) la SOGEI predispone l'elenco delle operazioni effettuate mensilmente dai rivenditori aderenti al Progetto e lo trasmette al Dipartimento;

b) il Dipartimento trasferisce l'importo mensile di rimborsi da corrispondere ai rivenditori su un apposito conto corrente postale ed autorizza Poste italiane S.p.a. ad effettuare il versamento dell'importo spettante a ciascun rivenditore, secondo le indicazioni fornite da ciascuno secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4.

Art. 6.

Sanzioni a carico dei partecipanti al progetto e revoca del contributo

1. Qualora risulti che la concessione dei contributi erogati ai sensi del presente decreto è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali effettuate dal beneficiario o dal rivenditore, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio, interrompe o revoca il contributo, e inibisce, altresì, la partecipazione al progetto.

2. La revoca dei contributi comporta l'obbligo di riversare all'erario, entro i termini fissati dal provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.

3. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto mediante iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede utilizzando i fondi destinati al progetto pari a 9,5 milioni di euro per:

- a) la corresponsione del contributo di 200,00 euro IVA inclusa di cui all'art. 1;
- b) lo svolgimento delle attività convenzionali strumentali all'effettuazione del progetto di cui all'art. 4, commi 1 e 2;
- c) l'attivazione di un piano di comunicazione ed informazione finalizzato ad assicurare la massima conoscenza dell'iniziativa, di cui all'art. 4, comma 3, lettera a).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2006

Il Ministro: STANCA

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4,
foglion. 396

06A05446

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 maggio 2006.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e a trecentosessantacinque giorni, relativi all'emissione del 15 maggio 2006.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i decreti n. 47510 e n. 47513 del 5 maggio 2006, che hanno disposto per il 15 maggio 2006 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 92 e 365 giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 dei menzionati decreti n. 47510 e n. 47513 del 5 maggio 2006 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 maggio 2006;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 maggio 2006 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,297 per i B.O.T. a 92 giorni e a 96,814 per i B.O.T. a 365 giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, ammonta a € 24.611.710,00 per i titoli a 92 giorni con scadenza 15 agosto 2006; quella gravante sul corrispondente capitolo, per l'anno 2007, ammonta a € 223.046.810,00 per i titoli a 365 giorni con scadenza 15 maggio 2007.

A fronte delle predette spese viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a € 99,359 ed a 99,047 per i B.O.T. a 92 giorni, a 97,051 ed a 95,874 per i B.O.T. a 365 giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2006

p. Il direttore generale: CANNATA

06A05524

DECRETO 29 maggio 2006.

Variazione dei prezzi di vendita al pubblico di due marche di sigarette, modifica dei contenuti di catrame e di monossido di carbonio di una marca di sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 4 aprile 2006 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Vista l'istanza della ditta British American Tobacco Italia S.p.a. per la modifica del contenuto dichiarato di catrame e di monossido di carbonio di una marca di sigarette;

Vista le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di due marche di sigarette, presentate dalle ditte Cicchetti Group S.r.l. e British American Tobacco Italia S.p.a.;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla modifica dei contenuti dichiarati di una marca di sigarette e alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di due marche di sigarette, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella A), allegata al decreto direttoriale 4 aprile 2006;

Decreta:

Art. 1.

Il contenuto di catrame e di monossido di carbonio delle seguenti marche di sigarette è così modificato:

	mg/sigaretta		mg/sigaretta	
	catrame	monossido CA da	catrame	monossido CA a
VOGUE AROME	6,00	5,00	7,00	6,00

Art. 2.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella A) allegata al decreto direttoriale 4 aprile 2006, delle sottoindicate marche di sigarette, è variato come segue:

SIGARETTE

(Tabella A)

Prodotti di provenienza UE

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
VOGUE AROME	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80

Prodotti di provenienza extra - UE

		Da € Kg Conv.le compreso dazio	A € Kg Conv.le senza dazio	dazio	€ Kg Conv.le compreso dazio	Pari a € Confezione
MOHAWK RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	150,00	10,00	160,00	3,20

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2006

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2006

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 69

06A05492

DECRETO 29 maggio 2006.

Contenuti dichiarati di catrame, nicotina e monossido di carbonio delle marche di sigarette commercializzate alla data del 29 maggio 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, attuativo della direttiva 2001/37/CE in materia di requisiti per la lavorazione, la presentazione e la vendita dei prodotti del tabacco;

Visto l'art. 3, comma 3, del suindicato decreto legislativo n. 184/2003 che dispone la pubblicazione annuale nella *Gazzetta Ufficiale* dei contenuti di catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette, verificati ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo stesso;

Considerata la necessità di verificare la conformità al citato decreto legislativo n. 184/2003 dei prodotti già iscritti nella tariffa di vendita e commercializzati;

Decreta:

Alla data del presente decreto è consentita la commercializzazione delle seguenti marche di sigarette, con i contenuti dichiarati di catrame, nicotina e monossido di carbonio a fianco specificati, elencati in ordine crescente di catrame:

SIGARETTE	Mg. CATRAME	Mg. NICOTINA	Mg. MON.CA
BENSON & HEDGES AMERICAN WHITE	1,00	0,10	2,00
CORTINA SUPER KS	1,00	0,10	2,00
KENT WHITE	1,00	0,10	2,00
MERIT UNO KS	1,00	0,10	2,00
MS BIANCHE	1,00	0,10	2,00
PALL MALL WHITE KS 20's	1,00	0,10	2,00
PHILIP MORRIS ONE KS	1,00	0,10	2,00
WINSTON FINE WHITE	1,00	0,10	2,00
CORTINA SUPER SLIM	2,00	0,20	1,00
ROTHMANS L.L. GOLD SLIM	2,00	0,20	2,00
SPECIAL R6	2,00	0,20	2,00
PHILIP MORRIS UL KS	2,00	0,20	3,00
MURATTI AMBASSADOR SUPER SLIM	3,00	0,30	2,00
BENSON & HEDGES AMERICAN YELLOW	3,00	0,30	3,00
KIM BLU	3,00	0,30	3,00
MEMPHIS ORIGINAL SILVER	3,00	0,30	3,00
MS CLUB BIANCA	3,00	0,30	3,00
821 WHITE	3,00	0,30	4,00
DIANA AZZURRA KS	3,00	0,30	4,00
L&M SILVER LABEL KS	3,00	0,30	4,00
MURATTI AMBASSADOR GOLD KS	3,00	0,30	4,00
REYNOLDS SILVER	3,00	0,30	4,00
SAX AZURE SENSATION	3,00	0,30	4,00
PETER STUYVESANT BLUE	4,00	0,30	4,00
DUNHILL FINE CUT SILVER	4,00	0,30	5,00
MERIT BLU 100s	4,00	0,30	5,00
MERIT BLU KS	4,00	0,30	5,00
BRERA	4,00	0,40	3,00
KIM SUPERSLIM CELESTE	4,00	0,40	3,00
MULTIFILTER PHILIP MORRIS SLIM BLU	4,00	0,40	3,00
PALL MALL SUNSET BOULEVARD (AMBER)	4,00	0,40	3,00
PHILIP MORRIS SLIM BLU	4,00	0,40	3,00
VOGUE LILAS	4,00	0,40	3,00
ELIXYR EXTRA TASTE	4,00	0,40	4,00
MUSTANG SILVER	4,00	0,40	4,00
R6	4,00	0,40	4,00
ROTHMANS L.L. BLU SLIM	4,00	0,40	4,00
WEST BLUE	4,00	0,40	4,00
BARCLAY (ORIGINAL TASTE)	4,00	0,40	5,00
BARCLAY BLUE (DISTINCTIVE TASTE)	4,00	0,40	5,00
CAMEL REFINED FLAVOUR	4,00	0,40	5,00
CARTIER VENDOME BLEU	4,00	0,40	5,00
DUNHILL GOLD	4,00	0,40	5,00
FORTUNA SILVER	4,00	0,40	5,00
GAULOISES BLONDES GIALLA	4,00	0,40	5,00
KENT SILVER	4,00	0,40	5,00
MS CHIARE	4,00	0,40	5,00
PALL MALL AMBER KS 20's	4,00	0,40	5,00
PALL MALL AZURE KS 20's	4,00	0,40	5,00
PHILIP MORRIS BLU 100s	4,00	0,40	5,00
PHILIP MORRIS BLU KS	4,00	0,40	5,00
ROUTE 66 SUPER BLUE	4,00	0,40	5,00
WINSTON SUBTLE SILVER	4,00	0,40	5,00
FUTURA	5,00	0,40	6,00
PALL MALL AZURE 100's	5,00	0,40	6,00

SIGARETTE	Mg. CATRAME	Mg. NICOTINA	Mg. MON.CA
R1 SLIM LINE	5,00	0,50	5,00
SILK CUT PURPLE	5,00	0,50	5,00
JPS WHITE	5,00	0,50	6,00
MERIT BIANCA SLIM	6,00	0,50	5,00
MS 100'S DE LUXE	6,00	0,50	5,00
BENSON & HEDGES SUPER SLIMS	6,00	0,50	6,00
PETER STUYVESANT GOLD	6,00	0,50	6,00
PETER STUYVESANT GOLD 100'S	6,00	0,50	6,00
AMADIS AZZURRA	6,00	0,50	7,00
BURTON SILVER	6,00	0,50	7,00
DIANA OCRA KS	6,00	0,50	7,00
DUCAL BLUE	6,00	0,50	7,00
MULTIFILTER PHILIP MORRIS BLU 100s	6,00	0,50	7,00
MURATTI AMBASSADOR BLU KS	6,00	0,50	7,00
AROME VANILLE	6,00	0,50	8,00
DIANA SLIM BLU	6,00	0,60	4,00
EURA	6,00	0,60	5,00
ELIXYR FINE TASTE 100	6,00	0,60	6,00
MORE SPECIAL WHITES 120'S	6,00	0,60	6,00
KIM SUPERSLIM	7,00	0,50	5,00
PALL MALL BLUE KS 10's	7,00	0,50	8,00
PALL MALL BLUE KS 20's	7,00	0,50	8,00
MERIT GIALLA KS	7,00	0,50	9,00
MULTIFILTER PHILIP MORRIS SLIM ROSSA	7,00	0,60	5,00
MUNDIAL	7,00	0,60	5,00
PHILIP MORRIS SLIM ROSSA	7,00	0,60	5,00
DAVIDOFF GOLD SLIMS	7,00	0,60	6,00
PALL MALL PACIFIC BAY (BLUE)	7,00	0,60	6,00
VOGUE AROME	7,00	0,60	6,00
VOGUE BLEUE	7,00	0,60	6,00
VOGUE MENTHE	7,00	0,60	6,00
AUSTIN GOLD	7,00	0,60	7,00
DAVIDOFF GOLD	7,00	0,60	7,00
DAVIDOFF MENTHOL	7,00	0,60	7,00
MATRIX BLUE	7,00	0,60	7,00
ROTHMANS L.L. SLIM	7,00	0,60	7,00
WEST SILVER	7,00	0,60	7,00
WEST SILVER 20	7,00	0,60	7,00
WEST SILVER 25	7,00	0,60	7,00
DUNHILL BLUE	7,00	0,60	8,00
LUCKY STRIKE SILVER	7,00	0,60	8,00
LUCKY STRIKE SILVER SPECIAL EDITION	7,00	0,60	8,00
MAYFAIR SKY BLUE	7,00	0,60	8,00
MS AZZURRE	7,00	0,60	8,00
SAX BLUE EMOTION	7,00	0,60	8,00
BENSON & HEDGES AMERICAN BLUE	7,00	0,60	9,00
GAULOISES BLONDES ROSSA	7,00	0,60	9,00
KENT BLUE KING SIZE 20'S	7,00	0,60	9,00
MEMPHIS ORIGINAL BLUE	7,00	0,60	9,00
NEWS BLUE	7,00	0,60	9,00
MARLBORO BLEND 29	7,00	0,70	8,00
REYNOLDS BLUE	7,00	0,70	8,00
MUSTANG GOLD	8,00	0,50	10,00
821 BLUE	8,00	0,60	7,00
ROUTE 66 BLUE	8,00	0,60	8,00

SIGARETTE	Mg. CATRAME	Mg. NICOTINA	Mg. MON.CA
WINFIELD 15's BLUE	8,00	0,60	8,00
WINFIELD 25's BLUE	8,00	0,60	8,00
WINFIELD BLUE	8,00	0,60	8,00
BENSON & HEDGES SILVER	8,00	0,60	9,00
CHESTERFIELD BLU KS	8,00	0,60	9,00
CHESTERFIELD MAMBAYA GOLD KS	8,00	0,60	9,00
CHESTERFIELD ORIENTAL VELVET KS	8,00	0,60	9,00
CHESTERFIELD RIO TROPICAL KS	8,00	0,60	9,00
DUCAL GOLD	8,00	0,60	9,00
ELIXYR FINE TASTE	8,00	0,60	9,00
FORTUNA BLUE	8,00	0,60	9,00
FORTUNA BLUE 100'S	8,00	0,60	9,00
FORTUNA BLUE 25's	8,00	0,60	9,00
KIM	8,00	0,60	9,00
KIM MENTHOL	8,00	0,60	9,00
L&M BLUE LABEL KS	8,00	0,60	9,00
MARLBORO GOLD KS	8,00	0,60	9,00
MARYLAND BLUE	8,00	0,60	9,00
MEINE SORTE 100 LUXURY LENGHT	8,00	0,60	9,00
MEINE SORTE CLASSIC	8,00	0,60	9,00
NEXT BLUE KS	8,00	0,60	9,00
RÖTHMANS KS RED	8,00	0,60	9,00
DUNHILL FINE CUT BLUE	8,00	0,60	10,00
MERIT GIALLA 100s	8,00	0,60	10,00
CAMEL NATURAL FLAVOR BLUE	8,00	0,70	8,00
JPS SILVER	8,00	0,70	8,00
MERCEDES SUPERIOR SELECTION KS	8,00	0,70	8,00
MURATTI AMBASSADOR KS	8,00	0,70	8,00
PRINCE ROUNDED TASTE	8,00	0,70	8,00
BENSON & HEDGES AMERICAN BLUE 100 s	8,00	0,70	9,00
BURTON MODERN	8,00	0,70	9,00
CAMEL SUBTLE FLAVOUR	8,00	0,70	9,00
DIANA BLU KS	8,00	0,70	9,00
KENT BLUE	8,00	0,70	9,00
MEMPHIS ORIGINAL BLUE 100'S	8,00	0,70	9,00
MERIT EVOLUTION KS	8,00	0,70	9,00
VANTAGE BLUE	8,00	0,70	9,00
WINSTON BALANCED BLUE	8,00	0,70	9,00
WINSTON BALANCED BLUE 100's	8,00	0,70	9,00
CARTIER VENDOME	8,00	0,70	10,00
LIDO BLU	8,00	0,70	10,00
MS CLUB SLIM	8,00	0,80	5,00
SUPERKINGS BLUE	8,00	0,80	8,00
CAMEL SUBTLE FLAVOUR 100'S	8,00	0,80	9,00
MARLBORO MED KS	9,00	0,70	9,00
MUSTANG GOLD 100'S	9,00	0,70	9,00
PALL MALL BLUE 100's	9,00	0,70	9,00
MARLBORO GOLD 100s	9,00	0,70	10,00
MERCEDES SUPERIOR SELECTION 100s	9,00	0,70	10,00
MULTIFILTER PHILIP MORRIS ROSSA 100s	9,00	0,70	10,00
MUSTANG RED	9,00	0,70	10,00
LINDA BLU	9,00	0,80	8,00
MS ROSSE	9,00	0,80	8,00

SIGARETTE	Mg. CATRAME	Mg. NICOTINA	Mg. MON.CA
MOHAWK BLUE	9,00	0,80	9,00
CAMEL BALANCED FLAVOUR	9,00	0,80	10,00
MORE 120'S FILTER	9,00	0,80	10,00
MORE MENTHOL 120'S	9,00	0,80	10,00
ZENIT	9,00	0,90	9,00
QUEST 2	10,00	0,30	10,00
GAULOISES BRUNES	10,00	0,50	9,00
GITANES CAPORAI	10,00	0,50	9,00
QUEST 1	10,00	0,60	10,00
GITANES CAPORAL BOUT FILTRE	10,00	0,70	10,00
ROTHMANS SUPERSLIMS	10,00	0,70	10,00
CAMEL	10,00	0,80	7,00
AMADIS CLASSICA	10,00	0,80	10,00
BENSON & HEDGES AMERICAN RED	10,00	0,80	10,00
BENSON & HEDGES AMERICAN RED 100's	10,00	0,80	10,00
BURTON ORIGINAL	10,00	0,80	10,00
CHESTERFIELD KS	10,00	0,80	10,00
DIANA ROSSA KS	10,00	0,80	10,00
DUCAL FILTER	10,00	0,80	10,00
DUCAL GREEN	10,00	0,80	10,00
ELIXYR	10,00	0,80	10,00
ELIXYR FULL FLAVOUR 100	10,00	0,80	10,00
ELIXYR MENTHOL	10,00	0,80	10,00
FINE 120 VIRGINIA BLEND	10,00	0,80	10,00
FORTUNA RED	10,00	0,80	10,00
FORTUNA RED 100'S	10,00	0,80	10,00
FORTUNA RED 25's	10,00	0,80	10,00
GAULOISES BLONDES BLU	10,00	0,80	10,00
HB KS	10,00	0,80	10,00
JPS RED	10,00	0,80	10,00
L&M KS	10,00	0,80	10,00
L&M RED LABEL KS	10,00	0,80	10,00
LUCKY STRIKE RED	10,00	0,80	10,00
LUCKY STRIKE RED SPECIAL EDITION	10,00	0,80	10,00
MARLBORO 100's	10,00	0,80	10,00
MARLBORO KS	10,00	0,80	10,00
MARYLAND RED	10,00	0,80	10,00
MATRIX RED	10,00	0,80	10,00
MAYFAIR	10,00	0,80	10,00
MEMPHIS CLASSIC	10,00	0,80	10,00
MEMPHIS ORIGINAL RED	10,00	0,80	10,00
MS BLU	10,00	0,80	10,00
NEWS RED	10,00	0,80	10,00
NEXT KS	10,00	0,80	10,00
PALL MALL RED KS 10's	10,00	0,80	10,00
PALL MALL RED KS 20's	10,00	0,80	10,00
PEER EXPORT	10,00	0,80	10,00
PETER STUYVESANT INTERNATIONAL	10,00	0,80	10,00
PETER STUYVESANT INTERNATIONAL 100's	10,00	0,80	10,00
PHILIP MORRIS FILTER KINGS	10,00	0,80	10,00
ROTHMANS KS BLUE	10,00	0,80	10,00
ROUTE 66 RED	10,00	0,80	10,00
SALEM	10,00	0,80	10,00
ST. MORITZ MENTHOL	10,00	0,80	10,00

SIGARETTE	Mg. CATRAME	Mg. NICOTINA	Mg. MON.CA
THOMAS RADFORD SUNDAY'S FANTASY	10,00	0.80	10.00
WINFIELD 15's	10,00	0.80	10.00
WINFIELD 25's	10,00	0.80	10.00
WINFIELD RED	10,00	0.80	10.00
NAZIONALI	10,00	0.90	7.00
ESPORTAZIONE	10,00	0.90	8.00
ALFA FILTRO	10,00	0.90	9.00
LIDO	10,00	0.90	9.00
N80 FILTRO	10,00	0.90	9.00
AUSTIN RED	10,00	0.90	10.00
BENSON & HEDGES GOLD	10,00	0.90	10.00
CAMEL FILTERS	10,00	0.90	10.00
CAMEL FILTERS 100'S	10,00	0.90	10.00
DAVIDOFF CLASSIC	10,00	0.90	10.00
DUNHILL INTERNATIONAL	10,00	0.90	10.00
DUNHILL KS	10,00	0.90	10.00
EMBASSY NUMBER 1 KS	10,00	0.90	10.00
ESPORTAZIONE FILTRO	10,00	0.90	10.00
JPS BLACK ORIGINAL	10,00	0.90	10.00
LAMBERT & BUTLER KING SIZE	10,00	0.90	10.00
MUSTANG RED 100'S	10,00	0.90	10.00
PRINCE RICH TASTE	10,00	0.90	10.00
REGAL KING SIZE	10,00	0.90	10.00
REYNOLDS RED	10,00	0.90	10.00
SAX RED PASSION	10,00	0.90	10.00
SUPERKINGS	10,00	0.90	10.00
VANTAGE ROSSA	10,00	0.90	10.00
WEST RED	10,00	0.90	10.00
WEST RED 20	10,00	0.90	10.00
WEST RED 25	10,00	0.90	10.00
WINSTON CLASSIC RED	10,00	0.90	10.00
WINSTON CLASSIC RED 100's	10,00	0.90	10.00
MS BIONDE	10,00	1.00	9.00
MS CLASSIC SOFT	10,00	1.00	9.00
MS INTERNATIONAL 100'S	10,00	1.00	9.00
MS RED BOX	10,00	1.00	9.00
NAZIONALI FILTRO	10,00	1.00	9.00
821 FULL	10,00	1.00	10.00
BIS	10,00	1.00	10.00
CAMEL NATURAL FLAVOR	10,00	1.00	10.00
COLOMBO K.S. FILTRO	10,00	1.00	10.00
DAVIDOFF MAGNUM	10,00	1.00	10.00
DUNHILL TOP LEAF	10,00	1.00	10.00
LINDA	10,00	1.00	10.00
MOHAWK RED	10,00	1.00	10.00
NAZIONALE BOX	10,00	1.00	10.00
ROTHMANS INTERNATIONAL	10,00	1.00	10.00
STOP K.S. FILTRO	10,00	1.00	10.00
SUPER FILTRO	10,00	1.00	10.00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2006

Il direttore generale: TINO

06A05479

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 maggio 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Predator 25 WP», registrato al n. 13287.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 22 maggio 2003 dall'Impresa AGROSOL S.r.l. con sede legale in via Matteotti, 16 Ravenna diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: AL-0302 ora ridenominato PREDATOR 25 WP;

Accertato che la classificazione proposta dall'Impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 14 settembre 2005 dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: BUPROFEZIN;

Vista la nota dell'Ufficio in data 17 ottobre 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Commissione Consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 15 novembre 2005 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti dell'impresa:

STI Solfotecnica Italiana S.p.a. - Cotignola (RA);

Torre S.r.l. - Torrenieri (SI);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'Impresa AGROSOL S.r.l. con sede legale in via Matteotti, 16 Ravenna è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato PREDATOR 25 WP con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 50-100-150-250-500 e Kg 1.

3. Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti dell'impresa:

Sti Solfotecnica Italiana S.p.a. - Cotignola (RA), autorizzato con decreti del 19 giugno 1982 e 22 dicembre 1997;

Torre S.r.l. - Torrenieri (SI), autorizzato con decreti del 31 luglio 1975 e 23 settembre 2003.

4. Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13287.

5. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio e che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

6. Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 30 maggio 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

- SOSPENDERE I TRATTAMENTI**
 Arancio, Limone, Clementino, Tangerino, Mandarino, Melo, Pero,
 Pesco: 7 giorni prima della raccolta
 Melone, Cetriolo, Zucchini, Fagiolino, Pisello, Peperone, Melanzana, Fagiolo: 3 giorni prima della raccolta
 Pomodoro: 2 giorni prima della raccolta
 Vite: 15 giorni prima della raccolta
 Actinidia: 30 giorni prima della raccolta
 Olivo: 28 giorni prima della raccolta
 Riso: 21 giorni prima della raccolta
 Colono: 24 giorni prima della raccolta
 Lattuga, Frumento: 14 giorni prima della raccolta
- Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
- DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE
D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

- DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO**
 Il prodotto si impiega alle dosi indicate per 100 litri di acqua, irrorati con pompe a volume normale sulle seguenti colture:
- **Agrumi** (Arancio, Limone, Mandarino, Clementino, Tangerino): contro: Cocciniglia, alla migrazione delle neanidi alla dose di 100-150 g contro mosca bianca ed altri Aleurodidi a 100g
 - **Melo, Pero, Pesco, Actinidia, Olivo**
 contro: Cocciniglia, alla migrazione delle neanidi: 100-150g
 Per il controllo della Cocciniglia la dose più elevata si applica quando è necessario eliminare forti infestazioni in atto, in modo particolare di cocciniglia scudettata. In caso di schiume molto scialeri, può essere necessario intervenire due volte a intervalli di circa 15 giorni alla dose di 100g
 Contro le specie di cocciniglia che presentano più generazioni l'anno, ad esempio: cocciniglia bianca del pesco, cocciniglia di S. Jose, non della auranti è bene eseguire i trattamenti contro la generazione che precede quella che può attaccare il frutto, in quanto, per il peculiare meccanismo d'azione del prodotto, la morte delle neanidi può avvenire dopo che queste si sono già fissate sui frutti, causando un deprezzamento.
 - **Melo, Vite**
 Contro: Cicaline 100 g
 - **Colture ortive** (Pomodoro, Peperone, Melanzana, Melone, Cetriolo, Zucchini, Fagiolo, Fagiolino, Pisello, Lattuga)
 contro: Aleurodidi (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci): 100 g
 Il prodotto non è adatti per tanto qualora si ritenesse opportuno e necessario un effetto abbattente immediato, miscelare con idoneo adjuvante.
 Per trattamenti di mantenimento ai fini della protezione di lunga durata delle colture dagli aleurodidi, contro popolazioni composte in grande maggioranza di larve può essere sufficiente trattare ad intervalli di tre settimane circa alla dose di 50-60 g
 - **Riso, Frumento**
 Contro: Cicaline 100 g
 - **Coltore:**
 Contro larve di Aleurodidi (Bemisia tabaci): 100 g
 - **Colture floreali, Ornamentali, Forestali e Vivali**
 Contro Cocciniglia:
 - forme svernanti alla ripresa vegetativa: 200 g
 - Neanidi in migrazione 100-150 g
- COMPATIBILITÀ**
 Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari. Usare cautela in caso di miscelazione con sostanze alcaline quali poligra boracose e calce.
 Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

PREDATOR 25 WP

Insetticida regolatore di crescita Polvere Bagnabile



**PERICOLOSO
PER
L'AMBIENTE**



AGROSOL srl
Via Matteotti, 16 - 48100 Ravenna

Parlita n.°
Composizione:
 g 100 di prodotto contengono:
 Buprofezin puro g 25
 Coformulanti q.b. a 100

Frasi di Rischio
 Tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lunga termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
 Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni specialistiche informative in materia di sicurezza

Officina di Produzione:
 Torre srl - Torrieri (SI)
 STI - Sofitecnica Italiana SpA - Colligola (RA)

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xxx/xxxxx

Contenuto netto: g 50 - 100 - 150 - 250 - 500; kg 1

INFORMAZIONI MEDICHE
 Sintomi (pnevni in animali da esperimento): disturbi dell'uccellamento, miosi, lacrimazione.
 Terapia: non provocare il vomito. Trattamento sintomatico e di supporto.
 Consultare un Centro Antiveneni

CARATTERISTICHE
 PREDATOR 25 WP è un insetticida che agisce per contatto, per ingestione e per asfissia: non è sistemico, ma parzialmente citotossico. Blocca la crescita di diversi insetti negli stadi pre-immaginali interferendo nei processi di formazione della chitina. Possiede inoltre un'azione sterilizzante sulle femmine.

PREDATOR 25 WP

Insetticida regolatore di crescita
Polvere Bagnabile in Sacchetto Idrosolubile

Partita n.:

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Buprofezin puro g 25
Coformulanti q.b. a 100



PERICOLOSO
PER
L'AMBIENTE

Frazi di Rischio

Tossico per gli organismi acquatici,
può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza

Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti e mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni specialistiche informative in materia di sicurezza



AGROSOL srl
Via Matteotti, 16 - 48100 Ravenna

Officina di Produzione:

Torre srl - Torrenieri (SI)

STI - Solfotecnica Italiana SpA - Cotignola (RA)

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto netto:

g 100(1x100g) - 250(1x250g) - 500(5x100g)

kg 1(10x100g)(4x250g)(5x200g)

INFORMAZIONI MEDICHE

Sintomi (rilevati in animali da esperimento): disturbi dell'accomodamento, miopia, lacrimazione.

Terapia: non provocare il vomito. Trattamento sintomatico e di supporto

Consultare un Centro Antidiveni

CARATTERISTICHE

PREDATOR 25 WP è un insetticida che agisce per contatto, per ingestione e per asfissia; non è sistemico, ma parzialmente citotropico. Blocca la crescita di diversi insetti negli stadi pre-imaginali interferendo nei processi di formazione della chitina. Possiede inoltre un'azione sterilizzante sulle femmine.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega alle dosi indicate per 100 litri di acqua, innanzi con pompe a volume normale sulle seguenti colture:

- **Agrumi** (Arancio, Limone, Mandarino, Clementino, Tangerino):
contro : Cocciniglie, alla migrazione delle neanidi alla dose di 100-150 g
contro : mosca bianca ed altri Aleurodidi a 100g

- **Melo, Pero, Pesco, Actinidia, Olivo**
contro : Cocciniglie, alla migrazione delle neanidi: 100-150g
Per il controllo delle Cocciniglie la dose più elevata si applica quando è necessario eliminare forti infestazioni in atto, in modo particolare di cocciniglie scudettate. In caso di schiume molto sciolte, può essere necessario intervenire due volte a intervalli di circa 15 giorni alla dose di 100g

Contro le specie di cocciniglie che presentano più generazioni l'anno, ad esempio: cocciniglia bianca del pesco, cocciniglia di S. José, Anidista auranti e bene eseguire i trattamenti contro la generazione che precede quella che può attaccare il frutto. In quanto, per il peculiare meccanismo d'azione del prodotto, la morte delle neanidi può avvenire dopo che queste si sono già fissate sui frutti, causandone deprezzamento.

- **Melo, Vite**
Contro Cicaline 100 g
- **Culture ortive** (Pomodoro, Peperone, Melanzana, Melone, Cetriolo, Zucchini, Fagiolo, Fagiolino, Pisello, Lattuga)

contro : Aleurodidi (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci): 100 g
Il prodotto non è adulescente pertanto qualora si ritenesse opportuno o necessario un effetto abbattente immediato, miscelare con idoneo adulescente.

Per trattamenti di mantenimento ai fini della protezione di lunga durata delle colture dagli aleurodidi, contro popolazioni composte in grande maggioranza di larve può essere sufficiente trattare ad intervalli di tre settimane circa alla dose di 50-60 g

- **Riso, Frumento**
Contro : Cicaline 100 g
- **Cotone:**
Contro larve di Aleurodidi (Bemisia tabaci): 100 g
- **Culture floreali, Ornamentali, Forestali e Vival**
Contro Cocciniglie:
- forme svernanti alla ripresa vegetativa: 200 g
- Neanidi in migrazione 100-150 g

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari. Usare cautela in caso di miscelazione con sostanze alcaline quali poltiglia bordolese e calce.

Attenzione: Nel caso di miscela con altri prodotti antiparassitari, si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi aggiungere gli altri prodotti.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI

Arancio, Limone, Clementino, Tangerino, Mandarino, Melo, Pero, Pesco:

7 giorni prima della raccolta

Melone, Cetriolo, Zucchini, Fagiolino, Pisello, Peperone, Melanzana,

Fagiolo: 3 giorni prima della raccolta

Pomodoro: 2 giorni prima della raccolta

Vite: 15 giorni prima della raccolta

Actinidia: 30 giorni prima della raccolta

Olivo: 28 giorni prima della raccolta

Riso: 21 giorni prima della raccolta

Cotone: 24 giorni prima della raccolta

Lattuga, Frumento: 14 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

SACCHETTI IDROSOLUBILI:

Avvertenze Particolari

Preparazione

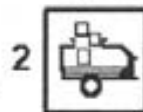


Non toccare mai i
sacchetti con mani
guanti bagnati.

Stoccaggio:
- Se non si utilizzano tutti i sacchetti,
richiudere bene la confezione
- Non conservare i sacchetti idrosolubili
in luoghi umidi



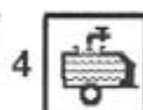
Assicurare la
completa
pulizia della
bottle e
temperatura per 1/3
d'acqua lasciando
fermo l'agitatore



Introdurre nella bottle
il necessario numero
di sacchetti idrosolubili
chiusi e
lasciare a riposo
per qualche minuto.



Agitare l'agitatore
nel giro di qualche
minuto si completa
la solubilizzazione



Completare
il riempimento
della bottle con
acqua ed
eventuali altri
prodotti da
miscelare

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

PREDATOR 25 WP

Insetticida regolatore di crescita
Polvere Bagnabile

Partita n.:

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Buprofezin puro g 25
Coformulanti q.b. a 100



PERICOLOSO
PER
L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/etichette informative in materia di sicurezza



AGROSOL srl
Via Matteotti, 18 - 48100 Ravenna

Officina di Produzione :
Torre srl - Torrenieri (SI)
STI - Solfotecnica Italiana SpA - Cotignola (RA)

Registrazione n. Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto netto : g 50 - 100

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE



Facsimile di stampa per la monodose idrosolubile

Predator 25 WP Insetticida regolatore di crescita Polvere Bagnabile in Sacchetto Idrosolubile	
Composizione: Buprofezin puro g 25 Coformulanti q.b. a g100	 PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
AGROSOL S.r.l. Via Matteotti, 16 - 48100 Ravenna	
<u>Registrazione n. Ministero della Salute del</u>	
Officina di Produzione : S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA) Torre S.r.l. - Torrenieri (SI)	
Contenuto netto : g 100 - 200 - 250	
Avvertenza : leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione esterna	
Da non vendere ne conservare fuori della confezione Da sciogliere in acqua senza rompere	

06A05488

DECRETO 31 maggio 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Biophytoz L2», registrato al n. 12012.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 17 dicembre 2003 dall'Impresa «EUPHYTOR sarl» con sede legale in 18/20, Avenue Maximin Martin-Virauban (Francia) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: BIOPHYTOZ L2;

Accertato che la classificazione proposta dall'Impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 16 marzo 2005 dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: ROTENONE-PIRETRINE;

Vista la nota dell'Ufficio in data 29 marzo 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Commissione Consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 18 agosto 2005 e integrata il 5 gennaio 2006 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa: «EUPHYTOR sarl» - 18/20, Avenue Maximin Martin - Vidauban (Francia);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'Impresa «EUPHYTOR sarl» con sede legale in 18/20, Avenue Maximin Martin - Vidauban (Francia) è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario nocivo - pericoloso per l'ambiente denominato «BIOPHYTOZ L2» con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 100-200-250-500 e litri 1-5-10-15-20.

3. Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa: «EUPHYTOR sarl» - 18/20, Avenue Maximin Martin - Vidauban (Francia).

4. Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12012.

5. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

6. Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

BIOPHYTOZ L2**Insetticida naturale a base di rotenone e piretro utilizzabile in agricoltura biologica**

Tipo di formulazione : concentrato emulsionabile

COMPOSIZIONE

-Rotenone puro g. 3 (=30 g/l)
 -Piretrine pure g. 1,5 (=15 g/l)
 -Coformulanti q.h. a g. 100

EUPHYTOR s.r.l.

18/20, Avenue Maximin Martin 83550 VIDAUBAN (FRANCIA)

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Irritante per la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. I sare indumenti protettivi adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Smaltire questo materiale e relativi contenitori in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi e speciali autorizzati. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Officina di produzione: EUPHYTOR s.r.l. - 18/20, Avenue Maximin Martin - Vidauhan (Francia)

Registrazione Ministero della Salute n° del

Contenuto netto: 100-200-250-500 ml, 1-5-10-15-20 L.

- Il contenitore non può essere riutilizzato
- Partita n°.....



INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Rotenone 3%; Piretrine 1,5% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Rotenone: irritante oculare e cutaneo, sensibilizzante, nausea, vomito, dolori addominali, tremori, convulsioni, bradicardia, anosmia. Apparato respiratorio: stimolazione seguita da depressione.

Piretrine: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche sentenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei; collasso vascolare periferico. N.B. diluenti e propellenti (idrocarburi) possono provocare broncopneumoniti chimiche, aritmie cardiache. Terapie: sintomatica. Consultare un Centro Antiveneni

CARATTERISTICHE

Il BIOPHYTOZ L2 è un insetticida-acaricida a base di Rotenone e di Piretrine, entrambi di origine vegetale ed impiegabile per l'agricoltura biologica. Il rotenone è un estratto naturale delle radici di Derris o di Lonchocarpus, piante tropicali della famiglia delle Leguminose. Il rotenone agisce per contatto e ingestione, paralizzando il sistema nervoso e respiratorio delle specie sensibili. La formulazione (concentrato emulsionabile) contiene solventi naturali, estratti di pino. Le piretrine si ottengono dalla macinazione dei capolini di alcune composite esotiche appartenenti al genere *Chrysanthemum* (*Pyrethrum*). Le piretrine agiscono per contatto sul sistema nervoso centrale e periferico, a livello di condizione assonale con alterazione della permeabilità della membrana dei neuroni. L'effetto caratteristico sull'insetto è una immediata paralisi.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega alla dose di 350 ml/100 l di acqua alla comparsa dell'infestazione, se non diversamente specificato. In caso di elevata infestazione la dose si può elevare a 400 ml/100 litri di acqua. Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con attrezzature a volume normale. Nel caso di applicazione a volume ridotto adeguare la concentrazione in modo da somministrare la stessa quantità di prodotto per unità di superficie. Effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata, preferibilmente la sera. Ripetere l'applicazione se necessario a distanza di 2-3 giorni.

Fruttiferi

Agrumi: acari, afidi, aleurodidi, cimici, cocciniglie, mosca mediterranea, tignole, tripidi, coleotteri curculionidi.

Melo, Pero: acari, afidi, aleurodidi, antonoma, carpocapsa, cimici, cocciniglie, nottue, opioleampe, pandemis, piralide dei frutti, microlepidotteri minatori, psille, tentredini, tignole, tingeri del pero, tripide, torricidi ricamatore e lepidotteri in genere.

Nespolo: afidi, cicale, cocciniglie, ditteri, lepidotteri, microlepidotteri minatori, tignole, torricidi ricamatore. Intervenire in pre-fioritura.

Albicocco, Ciliegio, Pesco, Nettare, Perse, Susino: acari, afidi, aleurodidi, cimici, cocciniglie, mosca mediterranea, mosca delle ciliegie, nottue, pandemis, piralide dei frutti, tignole e lepidotteri in genere, tripidi, imenotteri.

Vite: acari, afidi, cocciniglie, tignole e lepidotteri in genere, tripidi. Intervenire alla dose di 150-200 ml/100 litri di acqua.

Olio: aleurodidi, cimici, cocciniglie, mosca delle olive, piralide dei frutti, tignola dell'olivo, metcalfe.

Nocciuolo: Afidi, balanino, camice verde.

Fragola: Afidi, cimici, tripidi.

Ortaggi a radice e tubero, ortaggi a bulbo, ortaggi a frutto, cavoli, ortaggi a foglia ed erbe fresche, legumi, ortaggi a stelo: acari, afidi, aleurodidi, cimici, coleotteri crisomelidi, ditteri, nottue e lepidotteri in genere, tripidi.

Cereali: afidi.

Patata: afidi, aleurodidi, cimici, dorifora, nottue, piralide, tripidi.

Tabacco: afidi.

Foraggiere leguminose: afidi, apion, tonchio.

Fiorini, Ornamentali: acari, afidi, aleurodidi, cimici, cocciniglie, nottue, coleotteri curculionidi.

Forestali: afidi, cicale, cocciniglie, ditteri, lepidotteri, macrolepidotteri silfidi, microlepidotteri minatori, torricidi ricamatore.

Vivai: aleurodidi delle serre, alica, canicetta, lepidotteri, tingeri del platano, tripidi.

Preparazione della poltiglia: diluire la dose prestabilita di prodotto in poca acqua a parte e versare poi il tutto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura. Impiegare 400 - 1200 litri di acqua per ettaro sulle colture.

COMPATIBILITÀ: il prodotto è incompatibile con i prodotti alcalini quali poltiglia bordellese, polisolfuri, calce.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ: il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, bestiame, pesci. Contiene una sostanza attiva altamente tossica per gli organismi acquatici e che può causare effetti negativi a lungo termine per l'ambiente acquatico.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 3 giorni per melone, zucca, nocciuolo, fragola, 20 giorni per cereali, 10 giorni per le altre colture eduli

"Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore" - "Per lavorazioni agricole tra le 24 e le 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle" - "Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza"

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE - SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO - NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE (NON PULIRE IL MATERIALE DI APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DELLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE)

06A05489

DECRETO 31 maggio 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Phytrol», registrato al n. 12150.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 5 aprile 2004 dall'impresa «EUPHYTOR sarl» con sede legale in 18/20, Avenue Maximin Martin-Vidauban (Francia) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: «PHYTROL»;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Rotenone;

Vista la nota dell'ufficio in data 13 luglio 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 5 gennaio 2006 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa: «EUPHYTOR sarl» - 18/20, Avenue Maximin Martin-Vidauban (Francia);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa «EUPHYTOR sarl» con sede legale in 18/20, Avenue Maximin Martin-Vidauban (Francia) è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario nocivo-pericoloso per l'ambiente denominato Phytrol con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegata al presente decreto.

2. Il prodotto è confezionato nelle taglie da: litri 1-5-20.

3. Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa: «EUPHYTOR sarl» - 18/20, Avenue Maximin Martin-Vidauban (Francia);

4. Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12150.

5. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio;

6. Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PHYTROL

Insetticida naturale a base di rotenone utilizzabile in agricoltura biologica
Tipo di formulazione : concentrato emulsionabile

COMPOSIZIONE

Rotenone purog. 7,52 (80 g/l)
Coformulantiq.b. a g. 100

EFFETTI DI RISCHIO Nocivo per ingestione. Tossico per gli organismi acquatici.
può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Irritante per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA Evitare l'uso lontano da alimenti a mangiar e da
beverande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Evitare il contatto
con gli occhi e con la pelle. Evitare l'uso vicino a fonti d'acqua. In caso di infortunio
e di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Smaltire questo prodotto in modo sicuro. Evitare di
raccolta di rifiuti pericolosi e speciali autorizzati. Non disperdere nell'ambiente. Informare alle autorità competenti in materia di
sicurezza.



NOCIVO



**Pericoloso per
l'ambiente**

EUPHYTOR sari

18/20, Avenue Maximin Martin – 83550 VIDAUBAN (FRANCIA)

Officina di produzione: EUPHYTOR Sari 18/20, avenue Maximin Martin – 83550 VIDAUBAN (FRANCIA)

Registrazione Ministero della Salute n° del

Contenuto netto: 1-5-20 L.

- Partita n°.....

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

PHYTROL

Insetticida naturale a base di rotenone utilizzabile in agricoltura biologica

Tipo di formulazione : concentrato emulsionabile

COMPOSIZIONE

- Rotenone puro.....g. 7,52 (80 g/l)
- Coformulanti.....q.b. a g. 100

USI E PRECAUZIONI: Non usare per ingestione. Evitare i pericoli per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Irritante per la pelle.

CONSIGLI DI PRECAUZIONI: Evitare contatto con alimenti o mangimi e da bevande. Non strappare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrare l'etichetta). Evitare questo insetticida e relativi contenitori in na parte di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali autorizzati. Non disperdere nell'ambiente. Rispettare alle istruzioni specificate sulle etichette e riportate in materia di sicurezza.



NOCIVO



Pericoloso per l'ambiente

EUPHYTOR sari

18/20, Avenue Maximin Martin - 83550 VIDAUBAN (FRANCIA)

Officina di produzione: EUPHYTOR Sàrl 18/20, avenue Maximin Martin - 83550 VIDAUBAN (FRANCIA)

Registrazione Ministero della Salute n° del

Contenuto netto: 1-5-20 L

- Partita n°.....

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: *Sezione: irritante oculare e cutaneo sensibilizzante; nausea, vomito, diarrea, colicanti, tremori, vertigini, emicrania, ansietà, apparato respiratorio, sibilante, seguita da depressione. Terapia: sintomatica. Controindicazioni: gravidanza.*

CARATTERISTICHE

Il PHYTROL è un insetticida - acaricida a base di Rotenone, estratto naturale delle radici di Derris o di Longhocaropus, piante tropicali della famiglia delle Leguminose. Il rotenone agisce per contatto e ingestione, paralizzando il sistema nervoso e respiratorio delle specie sensibili. La formulazione (concentrato emulsionabile) contiene solventi naturali, estratti di pino.

DOSE E MODALITÀ DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega alla dose di 200-250 ml/100 l di acqua alla comparsa dell'infestazione, se non diversamente specificato. In caso di elevata infestazione la dose si può elevare a 320 ml/100 litri di acqua. Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con attrezzature a volume normale. Nel caso di applicazioni a volume ridotto adeguare la concentrazione in modo da somministrare la stessa quantità di prodotto per unità di superficie.

Fruttiferi

Agrumi: acari, afidi, aleurodidi, cimici, cocciniglie, mosca mediterranea, tignole, tripidi.

Melo, Pero: afidi, aleurodidi, antonono, carpocapsa, cimici, cocciniglie, mosca mediterranea, nottue, oplocampe, pandemis, piralide dei frutti, psille, tentredini, tignole.

Albicocco, Ciliegio, Pesco, Nettare, Perecche, Susino: acari, afidi, aleurodidi, carpocapsa, cocciniglie, mosca mediterranea, mosca delle ciliegie, nottue, pandemis, piralide dei frutti, tignole, tripidi.

Vite: acari, afidi, carpocapsa, cocciniglie, tignole, tripidi. Intervento alla dose di 150-200 ml/100 litri di acqua.

Olive: aleurodidi, cimici, cocciniglie, mosca delle olive, piralide dei frutti, tignola dell'olivo.

Noceciolo: afidi, balanino, camicetta verde.

Fragola: afidi, cimici, tripidi.

Ortaggi a radice e tubero, ortaggi a frutto, cavoli, ortaggi a foglia ed erbe fresche, legumi, ortaggi a stelo: acari, afidi, aleurodidi, cimici, coleotteri crisomelidi, ditteri, nottue e lepidotteri in genere, tripidi.

Patata: afidi, aleurodidi, cimici, dorifera, nottue, pirilide, tripidi.

Cereali: afidi.

Tabacco: afidi.

Foraggiere leguminose: afidi, apion, tonchio.

Florali, Ornamentali, Forestali: acari, afidi, aleurodidi, cimici, cocciniglie, nottue.

Preparazione della poltiglia: diluire la dose prestabilita di prodotto in poca acqua a parte e versare poi il tutto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.

COMPATIBILITÀ: il prodotto è incompatibile con i prodotti alcalini quali poltiglia bordeaux, polisolfuri, calce.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ: il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, bestiame.

Intervallo di sicurezza: 3 giorni per melone, zucca, nocciolo, fragola, 20 giorni per cereali, 10 giorni per le altre colture.

- Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento
- Per lavorazioni agricole tra le 24 e le 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle
- Impedire l'accesso agli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

DECRETO 31 maggio 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Tarlo Stop», registrato al n. 12183.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARI
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 21 aprile 2004 dall'Impresa GUABER S.p.a. con sede legale in via P. Gobetti, 4 Funo (Bologna) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: TARLO STOP;

Accertato che la classificazione proposta dall'Impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2004 dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: CLORPIRIFOS METILE;

Vista la nota dell'ufficio in data 28 luglio 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Commissione Consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 21 ottobre 2005 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa: L.C.S. Repubblica di S. Marino;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'Impresa GUABER S.p.a. con sede legale in via P. Gobetti, 4 Funo (Bologna) è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario estremamente infiammabile - Pericoloso per l'ambiente denominato TARLO STOP con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 150-200-250-300-400-500-600.

3. Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa: L.C.S. Repubblica di S. Marino.

4. Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12183.

5. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

6. Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

TARLO STOP**(BOMBOLA AEROSOL)
PRODOTTO FITOSANITARIO PER
PIANTE ORNAMENTALI (PPO)**Insetticida contro i tarli dei pioppo (compresa la Saperda)
e di altre piante arboree ornamentali
nel giardino domestico**COMPOSIZIONE**

Clorpirifos metile puro..... g. 0,5

Coformulanti e propellenti... q.b. a g. 100

Frasi di rischio : Estremamente infiammabile. Altamente tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**Consigli di prudenza :** Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare il recipiente in un luogo ben ventilato. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare gli aerosoli. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e/o prodotto specifico e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza. Conservare soltanto nel recipiente originale.**Guober** S.p.A. - Via P. Gobetti, 4 - 40050 - FUNO (BO)

Officina di produzione : L.C.S. Repubblica di S. Marino

Registrazione n. del del Ministero della Salute

Partita n.: vedi sul fondo

- Contenuto 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600 ml

Non applicare contro vento. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare l'ambiente dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione. Evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : **SINTOMI:** colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. **Sintomi muscarinici (di prima comparsa):** nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. **Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).** **Sintomi nicotinici (di seconda comparsa):** astenia e paralisi muscolare. **Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.** **Sintomi centrali:** confusione, atassia, convulsioni, coma. **Cause di morte:** generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). **TERAPIA:** atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.**CARATTERISTICHE**Il prodotto si impiega per la lotta contro i tarli delle piante arboree ornamentali, presenti nel giardino domestico, per combattere : rodilegno rosso (*Cossus cossus* L.), rodilegno bianco (*Zeuzera pyrina*), saperda (*Saperda carcharias* L.), scolitidi (*Scolitus multistriatus*, *Scolitus sulcifrons*), leosino del cipresso (*Phloeosinus aubei*), blastofago (*Blastophagus minor*).**ISTRUZIONI PER L'USO**

Con un punteruolo o un cacciavite allargare il foro ostruito dalla rosura in modo da facilitare l'introduzione del liquido insetticida; introdurre il beccuccio nel foro e premere sul tasto di erogazione fino a quando il liquido fuoriesce dal foro. Se possibile, chiudere il foro con stucco da legno o terra inumidita. L'intervento deve essere effettuato appena si notano i fori con relativa rasura. Si raccomanda di applicare una cartellonistica di segnalazione attorno alla pianta o all'area trattata.

AVVERTENZE : evitare di inalare direttamente il getto e di spruzzarlo negli occhi, recipiente sotto pressione, proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50 °c. non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. non vaporizzare sulla fiamma o su corpi incandescenti. conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. non fumare. conservare fuori della portata dei bambini. agitare prima dell'uso. tenere il getto distante cm. 50 dalla pianta.**ATTENZIONE:** Da non impiegare in agricoltura e o su piante comunque destinate all'alimentazione.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

DECRETO 31 maggio 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Vebicur Fungicida», registrato al n. 12925/PPO.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la circolare del Ministero della sanità n. 7 del 15 aprile 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 1999) su criteri e modalità di presentazione della domanda di autorizzazione di prodotti per piante ornamentali (PPO);

Vista la domanda presentata in data 26 settembre 2005 dall'impresa VEBI Istituto Biochimico S.r.l. con sede in S. Eufemia di Borgoricco (Padova) via Desman, 43 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario irritante denominato VEBICUR FUNGICIDA uguale al prodotto di riferimento denominato FUNGICIDA POLIVALENTEB RTU registrato al n. 11792/PPO con decreto direttoriale in data 9 settembre 2003 a nome dell'impresa Terranalisi S.r.l. con sede in Cento (FE);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che: il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato FUNGICIDA POLIVALENTE RTU dell'impresa Terranalisi S.r.l. Cento (FE);

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare della registrazione di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato VEBICUR FUNGICIDA è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive Penconazolo-Rame;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 9 settembre 2013 l'impresa VEBI Istituto Biochimico S.r.l. con sede in S. Eufemia di Borgoricco (Padova) via Desman, 43 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario irritante denominato VEBICUR FUNGICIDA e confezionato nelle taglie da: ml. 10-20-50-100-500-1000.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa medesima ubicato in S. Eufemia di Borgoricco (Padova) autorizzato con decreti dell'8 marzo 2000/11 luglio 2002.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 12925/PPO.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 31 maggio 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO**CARATTERISTICHE**

VEBICUR FUNGICIDA è un prodotto fitosanitario per trattamenti alle piante ornamentali e dei fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico; efficace nei confronti di molte malattie fungine (mal bianco, ruggini, antracnosi, cladosporiosi, peronospora, tridachma) e batteriche che affliggono le piante da appartamento e giardino. Formulato pronto all'uso e non necessita di diluizione.

POSIE MODALITA' DI IMPIEGO

Spruzzare il prodotto sulla parte aerea delle piante da proteggere. Iniziare i trattamenti alla prima comparsa della malattia e ripetere il secondo necessario. Non eccedere nell'uso. Dopo il trattamento arieggiare il locale.

COMPATIBILITA' Il prodotto si impiega da solo.

FITOTOSSICITA' Non impiegare nelle ore più calde del giorno. Attenzione: da impiegarsi esclusivamente secondo etichetta: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e condizioni essenziali per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - NON OPERARE CONTRO VENTO - DA NON VENDERSI SPUSO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RUTILIZZATO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE - NON RILASCIARE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE - EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

NORME PRECAUZIONALI - Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. - Conservare il recipiente ben chiuso. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Non respirare i vapori. - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. - In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrarli l'etichetta). - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Conservare soltanto nel recipiente originale. - In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e/o prodotto specifico e consultare un medico. - Non applicare contro vento. - Se il prodotto è applicato in ambiente chiuso, ventilare l'ambiente dopo l'applicazione. - Evitare l'irruzione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Penconazolo 0,1%, Rame metallo (da ossicloruro) 0,5% (le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: **PENCONAZOLO** - SINTOMI organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assottamenti di alte dosi. Sono possibili tubercolosi renale acuta ed epatocitosi, attribuite ad un meccanismo immunologico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente ai segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. **Metabolismo:** dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. **RAMME METALLO (DA OSSICLORURO)** - SINTOMI: depurazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo irritante cutaneo ed oculare. **Terapia:** sintomatica.

VEBICUR FUNGICIDA

FUNGICIDA AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE
PER TRATTAMENTI DELLE PIANTE ORNAMENTALI E DEI
FIORI DA BALCONE, DA APPARTAMENTO E
DA GIARDINO DOMESTICO

Tipo di formulazione: pronto all'uso

VEBICUR FUNGICIDA**COMPOSIZIONE** - g 100 di prodotto contengono:

PENCONAZOLO puro g 0,1 (1 g/l)

RAMME METALLO

(da ossicloruro) g 0,5 (5 g/l)

Coformulanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO

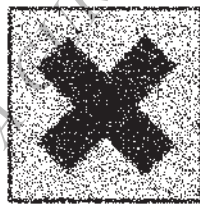
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. - Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

- Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrarli il contenitore o l'etichetta. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/etichetta informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE**VEBI Istituto Biochimico srl**

Via Desman 43 - 35010 Borgoricco (PD)

Stabilimento di produzione:

VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL

Via Desman 43 - 35010 Borgoricco (PD)

Registrazione del Ministero della Salute n. del

CONTENUTO: ml 10-20-50-100-500-1000

Riferimento partita N.:

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

VEBICUR FUNGICIDA

FUNGICIDA AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE PER
TRATTAMENTI DELLE PIANTE ORNAMENTALI E DEI
FIORI DA BALCONE, DA APPARTAMENTO E
DA GIARDINO DOMESTICO

Tipo di formulazione : pronto all'uso

VEBICUR FUNGICIDA COMPOSIZIONE: - g 100 di prodotto contengono: PENCONAZOLO puro g 0,1 (1 g/l) RAME METALLO (da ossiclono) g 0,5 (5 g/l) Coformulanti q. b. a 100	
FRASI DI RISCHIO Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. - Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.	
CONSIGLI DI PRUDENZA Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni specialistiche informative in materia di sicurezza.	
IRRITANTE	
VEBI Istituto Biocimico srl Via Desman 43 - 35010 Borgoricco (PD)	
Subordinato di produzione: VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL Via Desman 43 - 35010 Borgoricco (PD)	
Registrazione del Ministero della Salute n. del CONTENUTO: ml 10-20-50-100 Ritiramento partita N.:	

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO
ILLUSTRATIVO"

OPPURE:
"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA
CONFEZIONE ESTERNA"

06A05484

DECRETO 31 maggio 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Century», registrato al n. 12988.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 10 novembre 2005 dall'impresa «CHEMIA S.p.a.» intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato CENTURY uguale al prodotto di riferimento denominato RUFUS registrato al n. 11719, con decreto direttoriale in data 10 ottobre 2005 a nome dell'impresa medesima con sede in S. Agostino (Fe);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato RUFUS dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente è anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato CENTURY è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva TRIFLUMURON;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 10 ottobre 2010 l'impresa «CHEMIA S.p.a.» con sede in S. Agostino (Fe) è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato CENTURY con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml. 10-20-50-100-150-200-250-500 e litri 1-5-10-20-25.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa medesima ubicato in S. Agostino (Fe) autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975/30 novembre 1994.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 12988.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta / Foglietto illustrativo

Century
Insetticida inibitore della sintesi della chitina
SOSPENSIONE CONCENTRATA



Parlita n.:
Composizione:
Triflumuron puro g 39,4 (= 480 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Principio Attivo:
Altramfenolo (derivato del gruppo fenil pirazolo), può essere tossico a lungo termine (effetti cronici) e contenga il principio attivo per l'ambiente acquatico.

Contenuto netto: ml 10, 20, 50, 100, 150, 200, 250, 500, 1000 litri 1, 5, 10, 20, 25

Officina di Produzione:
Chemia S.p.A. - S. Agostino (FE) - S.S. 255 km 46

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto netto: ml 10, 20, 50, 100, 150, 200, 250, 500, 1000 litri 1, 5, 10, 20, 25

Chemia
S.p.A. - S. Agostino (FE) - S.S. 255 km 46

IN CASO DI FOSFORAZIONE, chiamare il numero per i soccorsi tossicologici al numero verde 800 70 70 70.

CULTURE PROTETTE

- Melo e Pero, contro :
Carposcapa, Cernostoma, Litocolle, Psilla, Orgia, Zeuzera
Archips, Pandemis, Cydia molesta 20 - 25 ml/lt
- Pesco, Nettarine e Percoche contro :
Litocolle, Cydia, Ararsia, Zeuzera 20 - 25 ml/lt
- Cavolo bianco, contro :
Cavolaia e Mamestra 20 - 40 ml/lt

- Piante forestali, contro :
Processionaria, Limantria, Imantria, Orgia 20 - 25 ml/lt
- Floreali ed Ornamentali, contro :
Limantria, Spodoptera litoralis, Imantria, Orgia 20 - 35 ml/lt

MODALITÀ DI IMPIEGO

Agisce principalmente come ovicida, pertanto i migliori risultati si ottengono effettuando il trattamento dall'inizio del volo degli adulti all'inizio dell'ovideposizione. Nota bene: per il suo specifico meccanismo d'azione, il prodotto si è dimostrato selettivo verso numerosi artropodi utili quali: Fitosi, Fitosi, Anthrenus spp., Anthrenus spp., Calcididi, Ictinidi e Sifidi.

Non trattare in fioritura.

Avvertenza: è necessario sfalcare le erbe in fiore nei frutteti infestati.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto può essere miscelato con formulati a reazione neutra, escludere la miscela con prodotti a reazione alcalina (polisolfuri per es.). Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto per melo, pero e pesco; 30 giorni prima del raccolto per cavolo bianco.

Attenzione: da impiegare in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA DA NON VENDERSI SEUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

Century Insetticida inibitore della sintesi della chitina SOSPENSIONE CONCENTRATA		 PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
Partita n.: Composizione: Triflumuron puro.....g 39,4 (= 480 g/l) Coformulanti q.b. a g 100 Frase di Rischio: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico Consigli di Prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta); Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza  Officine di Produzione : Chemia S.p.A. - S. Agostino (FE) - S.S. 255 km 46 Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx Contenuto netto : ml 10, 20, 50, 100		

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A05483

DECRETO 31 maggio 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Liriostop», registrato al n. 13080.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 22 dicembre 2005 dall'impresa Geofin S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Liriostop» uguale al prodotto di riferimento denominato Dominator registrato al n. 12891, con D.D. in data 2 settembre 2005 a nome dell'impresa Agrosol S.r.l., con sede in Ravenna;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Dominator dell'impresa Agrosol S.r.l.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Liriostop» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Ciromazina;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 2 settembre 2010 l'impresa Geofin S.r.l., con sede in Oppeano (Verona) via Crear, 15 - loc. Mazzantica è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario irritante denominato LIRIOSTOP con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 25-50-100-250-500 e kg 1.

Il prodotto in questione è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

Chemia S.p.A. S. Agostino (Ferrara) autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975/30 novembre 1994;

Diachem S.p.A. UP-SIFA Caravaggio (Bergamo) autorizzato con decreti del 26 marzo 1987/7 giugno 2002;

Sti Solfotecnica Italiana S.p.A. Cotignola (Ravenna) autorizzato con decreti del 19 giugno 1982/22 dicembre 1997;

Torre S.r.l. Torrenieri (Siena) autorizzato con decreti del 31 luglio 1975/23 settembre 2003.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13080.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Sospendere i trattamenti 35 giorni prima del raccolto per la patata, 21 giorni prima del raccolto per la carota e 14 giorni prima del raccolto della altre colture.

Attenzione ! Da impiegare esclusivamente in agricoltura : ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali : Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: non si conoscono casi di avvelenamento nell'uomo. In condizioni sperimentali si sono osservati nei ratti i seguenti sintomi di avvelenamento aspecifici: sedazione, dispnea, esaltato, posizione curva e pelo arruffato.

Terapia: Sintossica

Consultare un Centro Antiveletti

CARATTERISTICHE

LIRIOSTOP è un insetticida sistemico che esplica la sua azione come inibitore della crescita degli insetti interferendo nella formazione delle larve dei afidi. Risulta particolarmente attivo nei confronti dei minatori del genere *Liriomyza*, che scavano gallerie (mine) nelle foglie di diverse colture.

LIRIOSTOP può essere applicato sia sulle foglie sia al terreno dove comunque viene traslocato nella pianta per via sistemica.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

L'applicazione di LIRIOSTOP è compatibile con la presenza e l'impiego di insetti ausiliari naturali o introdotti utilizzati nella lotta integrata. LIRIOSTOP è indicato per il controllo del genere *Liriomyza* sia in serra, che in pieno campo su: patata, sedano, carota, cocomero, melone, cetriolo, zuccchino, cardiolo, melanzana, pomodoro, lattuga (solo in pieno campo), tabacco, funghi, floreali.

Nella generalità dei casi, per i trattamenti fogliari, la dose d'impiego in serra è di 25-30 g/l, in pieno campo di 30-40 g/l (pari a 300-400 g/ha). I trattamenti si iniziano alla comparsa delle primissime mine. A seconda della necessità, si ripeterà il trattamento a distanza di 7-14 giorni.

Per le applicazioni al terreno, la dose è di 1 kg/ha; l'applicazione può avvenire anche mediante irrigatori a goccia o a manichetta.

FITOTOSSICITÀ: è consigliabile effettuare dei saggi preliminari su piccola superficie onde rilevare eventuale fitotossicità varietale e per verificare la compatibilità delle miscele.

COMPATIBILITÀ

Non è miscibile con prodotti fitosanitari alcalini.

Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

LIRIOSTOP

Insetticida sistemico Polvere Bagnabile



Partita n. *

Composizione:

Cromazina pura g 75

Cofomulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle

Conservare e fuori della portata dei bambini.

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande;

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego;

Non respirare le polveri

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle

Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi; la

raccomanda

In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il me-

dicino (se possibile mostrare l'etichetta)

GEOFIN S.p.A.

GEOFIN SRL

Via Crear, 15 - Loc. Mazzantica, 37050 Oppeano (VR)

Officine di produzione :

Cherita S.p.A. - S. Agostino (FE)

Diachem S.p.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

STI Solifotonica Italiana SpA - Colignola (RA)

Torre S.r.l. - Torrenieri (SI)

Contenuto netto : g 25 - 50 - 100 - 250 - 500; Kg 1

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

LIRIOSTOP

Insetticida sistemico
Polvere Bagnabile

Partita n. *

Composizione:

Cimazina pura g 75

Coformulanti q.b. a g 100

**IRRITANTE****Frase di Rischio**

Irritante per gli occhi e la pelle

Consigli di Prudenza

Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Non respirare le polveri; Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle; Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

GEOFIN S.p.A.

GEOFIN SRL

Via Crear, 15 - Loc. Mazzantica, 37050 Oppeano (VR)

Officine di produzione :

Chemia S.p.A. - S. Agostino (FE)

Diachem S.p.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

STI Solfotecnica Italiana SpA - Cotignola (RA)

Torre S.r.l. - Torrenieri (SI)

Contenuto netto : g 25 - 50 - 100**Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx****INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

Sintomi di intossicazione: non si conoscono casi di avvelenamento nell'uomo. In condizioni sperimentali si sono osservati nei ratti i seguenti sintomi di avvelenamento aspecifici: sedazione, dispnea, esoftalmo, posizione curva e pelo arruffato.

Terapia: Sintomatica

Consultare un Centro Antivelemini

FITOTOSSICITÀ: è consigliabile effettuare dei saggi preliminari su piccole superfici onde rilevare eventuale fitotossicità varietale e per verificare la compatibilità delle miscele.

COMPATIBILITÀ

Non è miscibile con prodotti fitosanitari alcalini.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 35 giorni prima del raccolto per la patata; 21 giorni prima del raccolto per la carota e 14 giorni prima del raccolto delle altre colture.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI****IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO****IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

06A05480

DECRETO 31 maggio 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Kitonil FL», registrato al n. 13088.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 28 dicembre 2005 dall'impresa Demetra Italia S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Kitonil FL» uguale al prodotto di riferimento denominato Brachet FL registrato al n. 12688, con D.D. in data 26 maggio 2005 a nome dell'impresa SCAM S.p.A., con sede in Modena;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Brachet FL dell'impresa SCAM S.p.A.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare della registrazione di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Kitonil FL» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Triflurmeturone;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 26 maggio 2010 l'impresa Demetra Italia S.r.l., con sede in Sesto Imolese - Imola (Bologna) via S. Vitale n. 5, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato KITONIL FL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: litri 0,100-0,250-0,375-0,500-1-5-10.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa: SCAM S.p.A. ubicato in Modena autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972/27 novembre 1990.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13088.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

KITONIL - FL

INSETTICIDA INIBITORE DELLA SINTESI DELLA CHITINA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

- Triflumuron puro g 39,4 (= 480 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100



PERICOLOSO PER
L'AMBIENTE

NATURA DEL RISCHIO: altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

NORME PRECAUZIONALI: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

KITONIL-FL è un insetticida a base di Triflumuron, sostanza attiva appartenente al gruppo chimico delle Benzoi-fenil-uree. Ha azione specifica come inibitore della sintesi della Chitina (ISC), processo biochimico esclusivo degli insetti, impedendo lo sviluppo della cuticola e quindi il normale svolgimento delle mute. KITONIL-FL è efficace contro i più importanti lepidotteri fitofagi, agendo principalmente nei confronti delle uova. Il momento migliore per effettuare l'intervento è quello che intercorre tra l'inizio del volo degli adulti e la prima schiusura delle uova stesse. KITONIL-FL è particolarmente adatto per i trattamenti pre-raccolta sulle colture frutticole in virtù del breve periodo di carenza (14 giorni). Grazie al suo particolare meccanismo d'azione, KITONIL-FL è selettivo verso numerosi artropodi utili quali Fitoseidi, Coccinellidi, Orius spp., Antocoridi, Chrysopa spp., Calcididi, Ictenuridi e Sirfidi; trova pertanto collocazione ideale nei programmi di lotta guidata ed integrata.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO

Può essere utilizzato sulle seguenti colture alle dosi di seguito riportate:

Melo, Pero; contro Carpocapsa (*C. Pomonella*), Cidia (*Cydia* spp.), Tortricidi ricamatori (*Archips* spp., *Argyrotenia* spp., *Pandemis* spp., *Adoxophyes* spp., ecc.), Microlepidotteri minatori (*L. malifoliella*, *Phyllonoricter* spp. ecc.), Orgia (*O. antiqua*), Psilla (*Psylla* spp.), Anthonomus (*A. pomorum*), Filene (*Lycia* spp., *Calliclystis* spp., ecc.), Zeuzera (*Z. Pyrina*), Sesia (*Synanthedon* spp.) 20-25 ml/hl.

Pescio; contro Cidia (*Cydia* spp.), Anarsia (*A. lineatella*), Microlepidotteri minatori (*Phyllonoricter* spp.), Zeuzera (*Z. pyrina*) 20-25 ml/hl.

Cavolo bianco; contro Cavolaia (*Pieris* spp.) e Maestra (*M. brassicae*) 20-40 ml/hl.

Piante Forestali; contro Processionaria (*T. pityocampa*), Limantria (*L. dispar*), Ifantria (*I. cuneata*), Orgia (*Orgyia* spp.) 20-25 ml/hl.

Culture Floreali e Ornamentali; contro Limantria (*L. dispar*), Spodoptera (*S. litoralis*), Ifantria (*I. cuneata*), Orgia (*Orgyia* spp.) 20-35 ml/hl.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': il prodotto può essere miscelato con formulati a reazione neutra, escludere la miscela con prodotti a reazione alcalina (Poliolfuri, Poligluc Bordolessi alcaline, ecc.)

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

N.B.: non trattare in fioritura; è necessario sfalcare le erbe in fiore nei frutteti inerbiti prima dell'intervento.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta di Melo, Pero, Pescio; 30 giorni prima della raccolta del Cavolo bianco.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DEMETRA Italia S.r.l. - Via S.Vitale, 5 - Sesto Imolese Imola (BO) - Tel. 0542-670170

Stabilimento di Produzione: SCAM S.p.A. - Modena

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

DA NON VENDERSI SFUSO
CONSERVARE AL RIPARO DAL GELO

Litri 0,100 / 0,250 / 0,375 / 0,500 / 1 / 5 / 10

Partita n.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

DECRETO 31 maggio 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Critttox WG», registrato al n. 13089.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 28 dicembre 2005 dall'impresa Siapa S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Critttox WG» uguale al prodotto di riferimento denominato Aspor WG registrato al n. 9199, con D.D. in data 10 aprile 1997 a nome dell'impresa Isagro S.p.A., con sede in Milano;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che: il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Aspor WG» dell'impresa Isagro S.p.A.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Critttox WG» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Mancozeb;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 10 aprile 2007 l'impresa Siapa S.r.l., con sede in Milano via Caldera, 21, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario irritante denominato «Critttox WG» con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: kg 0,2-0,5-1-5-10-20-25.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego ed in formulazione dall'impresa estera: Dow Agrosciences S.a.s. Lauterbourg (Francia) e confezionato presso gli stabilimenti: Agriformula S.r.l., Paganica (L'Aquila) autorizzato con decreti del 26 ottobre 1972/22 settembre 2004; Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina) autorizzato con decreti del 31 ottobre 1974/16 aprile 2004.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13089.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

TABACCO

Pennepiqua, in seminato, g. 300-150, trapiantati ogni 3-4 giorni, con inizio quando le piante hanno un diametro di 1-5 cm, da ripetersi dopo ogni irrigazione o pioggia. In post-trapianto, g. 250, trattare due volte la settimana in pieno campo, g. 200, trattare una volta la settimana oppure al primo verificarsi delle condizioni climatiche adatte allo sviluppo del fungo (temperatura non inferiore a 19 °C e non superiore a 20 °C, accompagnata da nebbie e piogge leggere).

CEREALI IN CAMPO (frumento, orzo, avena)
Ruggini e Septoria: 2-5 foglie, tratta e trattare durante lo stadio vegetativo compreso fra la bootella e l'emissione della spiga.

GRAPPA (in pieno campo)
Ruggine, Alternaria, Septoria, Sclerotium, Botrytis: g. 200-250, trattare al verificarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo delle malattie e comunque alla formazione delle prime foglie sulle piante, una volta alla settimana, avendo cura di bagnare bene le parti delle piante.

Preparazione della sospensione
Sospensione: il prodotto si può usare sia in acqua sia in olio vegetale, diluendo in acqua o in olio, questa poltiglia con la quantità di acqua necessaria per ottenere la diluizione voluta, agitando.

CONCIE DEI SEMI
GRANO: contro *Puccinia triticum* e *Fusarium tritici* (rischio) g. 250 per quintale di seme.

RISO: contro *Pyricularia oryzae* ed *Helminthosporium oryzae*; e *Fusarium* (rischio) g. 250-350 per quintale di seme.

MAIS: contro *Carbone* (*Ustilago maydis*), *Puccinia maydis* (*Puccinia maydis*), *Ustilago* (*Ustilago maydis*) ed *Elasmosporio* (*Ustilago maydis*) g. 300-400 per quintale di seme.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO contro *Mal del piede* (*Phoma betulae*), *Fusarium* (*Fusarium spp.*), *Mal bianco* (*Botrytis cinerea*) e *Cercosporiosi* (*Cercospora beticola*) g. 800 per quintale di seme.

PATATA contro *Fusarium coarctatum*, *Rhizoctonia solani*, *Alternaria solani*, *Sponchiodactylus uliginosus* g. 300-400 per quintale di seme.

SEMENTI URTICOLE contro *Fusarium spp.*, *Phytophthora* spp. g. 300-800 per quintale di seme. Impiegare secondo la dimensione del seme.

GRASOLE contro *Fusarium spp.*, *Phytophthora* spp. g. 300-350 per quintale di seme.

Preparazione delle sementi
Il prodotto deve essere mescolato uniformemente con tutta la massa dei semi da conciare. Tale operazione è agevolata dal impiego di apposito recipiente cilindrico rotante. Il seme conciato e rivelato non deve essere impiegato nell'alimentazione umana e dei bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili, devono essere ossidate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

DIVIETI D'IMPIEGO - DA NON IMPIEGARE IN SERRA
DA NON IMPIEGARE SU COLTIVE DIVERSE DA QUELLE INDICATE.

Compatibilità: CRITTOX WG è compatibile con gli antiparassitari normalmente usati nella protezione per quella reazione alcalina (Pulvisco, Bialoxin, Polifos, ecc.) per i concimi fertilizzanti contenenti boro.

Avvertenze: Il gas di miscela con altri fumiganti deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione, compilate.

Fitotossicità: non impiegare sulle varietà di puro sangue sensibili: Amelita, Barina precoce (Cecilia, Conchita), Capiato, Gentil Bianca, Gentilina, Giardina, Maria, Monclini, Primavera di Cortina, S. Maria, Scapona, Spadon, Spadonina, Spadonina, Spadonina. Non impiegare su piante in coltura protetta durante i primissimi stadi di sviluppo.

Sospensione: da impiegare solo in acqua o in olio vegetale, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto e rispettivi, degli eventuali danni derivanti dal suo impiego del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni e condizioni essenziali per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREO
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE, SEGNARE LE ISTRUZIONI PER L'USO NON CONTAMINARE ALTRE COLTIVE, ALIMENTI, BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SNUO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

NON OPERARE CONTRO VENTO.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

CRITTOX WG
FUNGICIDA IN GRANULI IDRODISPERSIBILI

COMPOSIZIONE
Materie attive pure g. 75
Condizionanti e sostanze inerti q.b. a g. 100
Contiene esametiltriammina

Frasi di rischio (R): Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Consigli di prudenza (S): Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

SIAPA S.r.l. - Via Caldera, 21 - 20133 MILANO - Tel. 02.409461 (Centralino) - 02.40961276 (Ufficio qualità)
Registrazione: Ministero della Salute n° del
Officina di produzione: Dow AgroSciences S.A.S. - Lauterbourg (Francia). Officina di confezionamento: Agrifarm S.r.l. - Paganica (L'Aquila); Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina).
Quantità netta del preparato: 0,2 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20 - 25 Kg.

Partita n°

Precauzioni particolari
Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INDICAZIONI PER IL MEDICO:
Nausea, vomito, diarrea, dolore addominale, dolore alla gola, dolore alla bocca, dolore alla lingua, dolore alla pelle, dolore alla vista, dolore all'udito, dolore al tatto, dolore al gusto, dolore all'olfatto, dolore al tatto, dolore al gusto, dolore all'olfatto, dolore al tatto, dolore al gusto, dolore all'olfatto.

CAUSE DI MALATTIA
La causa di malattia è un'infezione causata da un agente patogeno che si moltiplica all'interno dell'organismo, provocando danni ai tessuti e all'organismo nel suo complesso.

CAUSE DI MALATTIA
La causa di malattia è un'infezione causata da un agente patogeno che si moltiplica all'interno dell'organismo, provocando danni ai tessuti e all'organismo nel suo complesso.

CAUSE DI MALATTIA
La causa di malattia è un'infezione causata da un agente patogeno che si moltiplica all'interno dell'organismo, provocando danni ai tessuti e all'organismo nel suo complesso.

CAUSE DI MALATTIA
La causa di malattia è un'infezione causata da un agente patogeno che si moltiplica all'interno dell'organismo, provocando danni ai tessuti e all'organismo nel suo complesso.

CAUSE DI MALATTIA
La causa di malattia è un'infezione causata da un agente patogeno che si moltiplica all'interno dell'organismo, provocando danni ai tessuti e all'organismo nel suo complesso.

CAUSE DI MALATTIA
La causa di malattia è un'infezione causata da un agente patogeno che si moltiplica all'interno dell'organismo, provocando danni ai tessuti e all'organismo nel suo complesso.

CAUSE DI MALATTIA
La causa di malattia è un'infezione causata da un agente patogeno che si moltiplica all'interno dell'organismo, provocando danni ai tessuti e all'organismo nel suo complesso.

CAUSE DI MALATTIA
La causa di malattia è un'infezione causata da un agente patogeno che si moltiplica all'interno dell'organismo, provocando danni ai tessuti e all'organismo nel suo complesso.

CAUSE DI MALATTIA
La causa di malattia è un'infezione causata da un agente patogeno che si moltiplica all'interno dell'organismo, provocando danni ai tessuti e all'organismo nel suo complesso.

CAUSE DI MALATTIA
La causa di malattia è un'infezione causata da un agente patogeno che si moltiplica all'interno dell'organismo, provocando danni ai tessuti e all'organismo nel suo complesso.

CAUSE DI MALATTIA
La causa di malattia è un'infezione causata da un agente patogeno che si moltiplica all'interno dell'organismo, provocando danni ai tessuti e all'organismo nel suo complesso.

CAUSE DI MALATTIA
La causa di malattia è un'infezione causata da un agente patogeno che si moltiplica all'interno dell'organismo, provocando danni ai tessuti e all'organismo nel suo complesso.

CAUSE DI MALATTIA
La causa di malattia è un'infezione causata da un agente patogeno che si moltiplica all'interno dell'organismo, provocando danni ai tessuti e all'organismo nel suo complesso.

CAUSE DI MALATTIA
La causa di malattia è un'infezione causata da un agente patogeno che si moltiplica all'interno dell'organismo, provocando danni ai tessuti e all'organismo nel suo complesso.

CAUSE DI MALATTIA
La causa di malattia è un'infezione causata da un agente patogeno che si moltiplica all'interno dell'organismo, provocando danni ai tessuti e all'organismo nel suo complesso.

CAUSE DI MALATTIA
La causa di malattia è un'infezione causata da un agente patogeno che si moltiplica all'interno dell'organismo, provocando danni ai tessuti e all'organismo nel suo complesso.

CAUSE DI MALATTIA
La causa di malattia è un'infezione causata da un agente patogeno che si moltiplica all'interno dell'organismo, provocando danni ai tessuti e all'organismo nel suo complesso.

CAUSE DI MALATTIA
La causa di malattia è un'infezione causata da un agente patogeno che si moltiplica all'interno dell'organismo, provocando danni ai tessuti e all'organismo nel suo complesso.

CAUSE DI MALATTIA
La causa di malattia è un'infezione causata da un agente patogeno che si moltiplica all'interno dell'organismo, provocando danni ai tessuti e all'organismo nel suo complesso.

CAUSE DI MALATTIA
La causa di malattia è un'infezione causata da un agente patogeno che si moltiplica all'interno dell'organismo, provocando danni ai tessuti e all'organismo nel suo complesso.

06A05482

DECRETO 31 maggio 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Dyspay 75», registrato al n. 13288.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 29 maggio 2003 dall'Impresa AGROSOL S.r.l. con sede legale in via Matteotti, 16 Ravenna diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: AL-0307 ora ridenominato DISPLAY 75;

Accertato che la classificazione proposta dall'Impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 14 settembre 2005 dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: DICLORAN;

Vista la nota dell'Ufficio in data 17 ottobre 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Commissione Consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 15 novembre 2005 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti dell'impresa:

Sti Solfotecnica Italiana S.p.a. - Cotignola (RA);

Torre S.r.l. - Torrenieri (SI);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'Impresa AGROSOL S.r.l. con sede legale in via Matteotti, 16 Ravenna è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario esente da classificazione di pericolo denominato DISPLAY 75 con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 50-100-250-500 e Kg 1-5-10-20.

3. Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti dell'impresa:

Sti Solfotecnica Italiana S.p.a. - Cotignola (RA), autorizzato con decreti del 19 giugno 1982 e 22 dicembre 1997;

Torre S.r.l. - Torrenieri (SI), autorizzato con decreti del 31 luglio 1975 e 23 settembre 2003.

4. Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13288.

5. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio e che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

6. Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 31 maggio 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta / Foglietto illustrativo

COMPATIBILITÀ

Non è compatibile con oli bianchi, gialli ed antracenici.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della macellazione completa.

- Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento.
- Per lavorazioni agricole tra le 24 e le 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la polvere.
- Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consulti intervenire di pronto soccorso.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

DISPLAY 75 è un fungicida specifico per la lotta contro i marciumi del colletto e della parte aerea provocati da *Botrytis* spp. e *Sclerotinia* spp.. Svolge un'azione prevalentemente preventiva e può essere impiegato sia in pieno campo che in serra per la protezione di Fragola, Cantina, Aglio, Cipolla, Scalogno, Patata, Pomodoro, Pepere, Melanzana, Melone, Cocomero, Zucca, Zucchini, Cetriolo, Cavoli, Lattuga, Indivia, Cicoria Radicchio, Rucola, Crescione, Spinacio, Erba cipollina, Prezzemolo, Basilico, Rosmarino, Salvia, Fagiolino, Fagiolo, Pisello, Asparago, Cardo, Sedano, Finocchio, Carciofo, Porro, Tabacco, Colture floreali e Ornamentali. Campi da golf e Prati ornamentali, secondo le seguenti tecniche di intervento.

- Applicazioni alla coltura: impiegare DISPLAY 75 alla dose di 100-150 g/l avendo cura di bagnare abbondantemente ed uniformemente la parte aerea delle piante e la zona del colletto.
- Applicazioni al terreno (pre o post semina o/traspianto): impiegare DISPLAY 75 alla dose di 1 - 1,5 g/m² di superficie. Diluire il prodotto in acqua ed impiegare un volume di distribuzione sufficiente a garantire una abbondante ed uniforme bagnatura del terreno. Se possibile effettuare poi un leggero interramento del prodotto.

- Trattamento dei terricci destinati alla preparazione dei semenzai: impiegare alla dose di 75 - 100 g/m³ di terriccio. Diluire il prodotto in acqua e bagnare con cura ed uniformemente la composta.

- Campi da golf e prati ornamentali: impiegare alla dose di 1 - 2 g/m². Diluire il prodotto in poca acqua e distribuire circa 10 litri di soluzione. Segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso "non rientrare nell'area trattata prima di 24 ore dal trattamento", mantenendo tale divieto per 24 ore dall'applicazione del prodotto.

FITOTOSSICITÀ: non impiegare il prodotto su piante giovani che non abbiano ancora emesso la 2^a - 3^a foglia vera o sofferenti. Nel caso di colture trapiantate attendere che le stesse abbiano superato completamente la crisi di messa a dimora. Non intervenire quando la temperatura è molto elevata (superiore ai 28-30 °C). Evitare le miscele con prodotti rameici a reazione fortemente alcalina o preparati a base oleosa.

DISPLAY 75

Fungicida antibotritico
Polvere Bagnabile

Parità n. *

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione:

Dicloran puro g 75
Coformulanti q.b. a g 100

Consigli di Prudenza

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande;
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego;
Usare indumenti protettivi e guanti eduli;
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.



Agrocol srl

Via Matteotti, 16 - 48100 Ravenna

Officina di produzione:

STI Solfotecnica Italiana SpA - Cotignola (RA)

Terre srl - Torrenieri (SI)

Contenuto netto: g 50 - 100 - 250 - 500. kg 1 - 5 - 10 - 20

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

DISPLAY 75

Fungicida antibotritico

Polvere Bagnabile in sacchetto idrosolubile

Partita n. *

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione:

Dicloran puro g 75

Coformulanti q.b. a g 100

Consigli di Prudenza

Conservare fuori della portata dei bambini;
 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande;
 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego;
 Usare indumenti protettivi e guanti adatti;

In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta



Agrosol srl
 Via Martelli, 16 - 48100 Ravenna

Officina di produzione:

STI Sofitecnica Italiana SpA - Colignola (RA)

Torre srl - Torricen (SI)

Contenuto netto:

g 250 (1x250g) - 500 (1x500g); kg 1 (1x1kg) (4x250g) - 2 (4x500g) - 5 (1x5kg) - 10 (10x1kg)

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consigli interventi di pronto soccorso

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

DISPLAY 75 è un fungicida specifico per la lotta contro i marciumi del colletto e della parte aerea provocati da Botrytis spp. e Sclerotinia spp.. Svolge un'azione prevalentemente preventiva e può essere impiegato sia in pieno campo che in serra per la protezione di Fragola, Carota, Aglio, Cipolla, Scaloglio, Patato, Pomodoro, Peperone, Melanzana, Melone, Cocomero, Zucca, Zucchini, Cetriolo, Cavoli, Lattuga, Indivia, Cicoria, Radicchio, Rucola, Crescione, Spinacio, Erba cipollina, Prezzemolo, Basilico, Rosmarino, Salvia, Fagiolo, Fagiolino, Pisello, Asparago, Cardo, Sedano, Finocchio, Caiscio, Porro, Tabacco, Colture floreali e Ornamentali. Campi da post e Prati ornamentali, secondo le seguenti tecniche di intervento:

- Applicazioni alla coltura: impiegare DISPLAY 75 alla dose di 100-150 g/l avendo cura di bagnare abbondantemente ed uniformemente la parte aerea delle piante e la zona del colletto.
- Applicazioni al terreno (pre o post semina o/o trapianto): impiegare DISPLAY 75 alla dose di 1 - 1,5 g/m² di superficie. Diluire il prodotto in acqua ed impiegare un volume di distribuzione sufficiente a garantire una abbondante ed uniforme bagnatura del terreno. Se possibile effettuare poi un leggero innaffiamento del prodotto.
- Trattamento dei terriccioli destinati alla preparazione dei semenzai: impiegare alla dose di 75 - 100 g/m³ di terriccio. Diluire il prodotto in acqua e bagnare con cura ed uniformemente la composta.
- Campi da golf e prati ornamentali: impiegare alla dose di 1 - 2 g/m². Diluire il prodotto in poca acqua e distribuire circa 10 l/Ha di soluzione. Segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso "non rientrare nell'area trattata prima di 24 ore dal trattamento", mantenendo tale divieto per 24 ore dall'applicazione del prodotto.

FITOTOSSICITÀ: non impiegare il prodotto su piante giovani che non abbiano ancora emesso la 2^a - 3^a foglia vera o sofferenti. Nel caso di coltura trapiantata attendere che le stesse abbiano superato completamente la crisi di messa a dimora. Non intervenire quando la temperatura è molto elevata (superiore ai 28-30 °C). Evitare le miscele con prodotti rameici a reazione fortemente alcalina o preparati a base oleosa

COMPATIBILITÀ

Non è compatibile con oli bianchi, gialli ed antraceni.

Attenzione: Nel caso di miscela con altri prodotti antiparassitari, si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi aggiungere gli altri prodotti

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

- Non rientrare nella zona trattata prima di 24 ore dal trattamento
- Per lavorazioni agricole tra le 24 e le 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle
- Impedire l'accesso degli animali domestici alla area trattata prima che sia trascorso il tempo di carenza

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto della predetta istruzioni è condizione essenziale per evitare danni alla pianta, alle persone ed agli animali.

SACCHETTI IDROSOLUBILI:

Avvertenze Particolari

1 Non toccare mai i sacchetti con mani o altri oggetti.	2 Assicurarsi la completa pulizia della botola, nonché per 10 minuti dopo l'uso, di acqua sapone e l'asciugatura.	3 Assicurarsi l'igiene nel giro di qualche minuto al completo della solubilizzazione.
4 Non usare mai i sacchetti in spazi chiusi o non ventilati.	5 Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi.	6 Recuperare nella botola il contenuto subito dopo l'uso e di tutti gli oggetti che ci sono stati a contatto, per quanto riguarda il prodotto.
Completare il riempimento della botola con acqua ed eventuale miscela.		

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI!
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

DISPLAY 75**Fungicida antibotritico
Polvere Bagnabile**

Partita n. *

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione:

Dicloran puro.....g 75

Coformulanti q.b. a g 100

Consigli di Prudenza

Conservare fuori della portata dei bambini.

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.



Agrosel srl

Via Matteotti, 16 - 48100 Ravenna

Officina di produzione:

STI Solfotecnica Italiana SpA - Cotignola (RA)

Torre srl - Torrenieri (SI)

Contenuto netto : g 50 - 100

Registrazione n. XXXX Ministero della Salute del XX/XX/XXXX

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO****IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GURITEL

Facsimile di stampa per la monodose idrosolubile

DISPLAY 75
Fungicida antibotritico Polvere Bagnabile in sacchetto idrosolubile
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA
Composizione: g 100 di prodotto contengono: Dicloran puro g 75 Coformulanti q.b. a 100
Titolare dell'Autorizzazione: AGROSOL srl. Via Matteotti, 16 - 48100 Ravenna
Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx
Officine di Produzione : STI Solfotecnica Italiana SpA - Cotignola (RA) Torre srl- Torrenieri (SI)
Contenuto netto : g 250 - 500; kg 1 - 5
Avvertenza : leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione esterna
Da non vendere ne conservare fuori della confezione Da sciogliere in acqua senza rompere

06A05487

**MINISTERO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

DECRETO 7 aprile 2006.

Criteri e modalità di attuazione dell'articolo 1, comma 398, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente incentivi per il sostegno del settore turistico.

**IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con la legge 3 agosto 2001, n. 317, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 recante «Riforma della legislazione nazionale del Turismo»;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, in particolare il comma 8-bis dell'art. 12;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2006);

Visto in particolare l'art. 1, comma 398 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede per il sostegno del settore turistico, l'autorizzazione di una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2006;

Visto il capitolo 2351, di nuova istituzione nello stato di Previsione della spesa di questo Ministero, avente come denominazione «Misure per il sostegno del settore turistico», inserito nell'Unità revisionale di base 3.1.2.9 «Promozione turistica» del Centro di responsabilità n. 3 «Imprese»;

Vista la nota n. 0003968 del 9 marzo 2006 con la quale il Ministro delle attività produttive ai sensi dell'art. 3 della legge n. 135/2001 nel far presente che nel prossimo mese di settembre si svolgerà la III Conferenza Nazionale del Turismo Italiano ha chiesto la disponibilità e collaborazione alla Regione Abruzzo per organizzare questo importante evento nel territorio della predetta Regione;

Vista la nota n. 442/V.Pres./PE del 13 marzo 2006 con la quale la Regione Abruzzo ha favorevolmente accolto la richiesta di questa Amministrazione ad ospitare nel territorio regionale e a curare in collaborazione con la Direzione generale del turismo le attività necessarie per l'organizzazione della III Conferenza Nazionale del Turismo Italiano;

Ritenuto di attivare le procedure di intervento ai sensi dell'art. 1, comma 398, della legge n. 266/2005;

Decreta:

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

Le finalità degli interventi di cui al presente decreto sono quelle di provvedere alla concessione di finanziamenti ad Enti pubblici e/o privati e imprese operanti nel settore turistico per la realizzazione di interventi di sviluppo e promozione del sistema turistico, assicurando una opportuna ed efficace utilizzazione delle risorse a favore dei diversi enti a vario titolo interessati;

Art. 2.

Ripartizione delle risorse

1. La disponibilità pari ad euro 10.000.000,00 per il sostegno del settore turistico di cui all'art. 1 comma 398 della legge n. 266/2005 è così ripartita:

a) € 1.800.000,00 all'ENIT per garantire una più efficace attività istituzionale anche a seguito della campagna straordinaria di 20 milioni di euro;

b) € 200.000,00 per lo svolgimento della 3^a Conferenza Nazionale del Turismo Italiano in Abruzzo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 135/2001;

c) € 1.500.000,00 per il cofinanziamento a una o più Regioni di progetti di promo commercializzazione e di sviluppo turistico di interesse nazionale;

d) € 6.500.000,00 per progetti di promozione turistica mirati alla destagionalizzazione dei flussi turistici;

2. Con successivi provvedimenti la Direzione generale per il turismo definirà le modalità e i criteri per la presentazione di progetti di sviluppo e di promozione. Per i progetti di cui al comma 1 lettera d) la Direzione generale per il turismo può assegnare direttamente a Promuovi Italia, società in house del Ministero delle attività produttive, le risorse relative allo svolgimento di tale compito.

Art. 3.

Disposizioni finali

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2006

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 259

06A05414

DECRETO 28 aprile 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Tecnica - Piccola società cooperativa a r.l., in liquidazione», in Nardò, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ministeriale ordinaria in data 25 febbraio 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Tecnica - Piccola società cooperativa a r.l., in liquidazione», con sede in Nardò (Lecce) (codice fiscale 03470960752) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e il dott. Raffaele Di Ruberto, nato a Foggia il 24 giugno 1967 ed ivi residente in via A. Torelli n. 12, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05525

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 10 aprile 2006.

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativamente al titolo IV, capitolo IV, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio, e del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione che reca modalità di applicazione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, relativo alle norme comuni per i regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica comune, che istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV-bis, di detto regolamento e l'uso delle superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime e che ha abrogato il regolamento (CE) n. 2237/2003 della Commissione;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che ha abrogato il regolamento (CE) n. 2419/2001;

Visto il regolamento (CE) n. 263/2006 della Commissione, del 15 febbraio 2006, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 796/2004 e (CE) n. 1973/2004 per quanto riguarda la frutta a guscio, ed in particolare l'art. 2 che ha sostituito integralmente l'art. 15 del regolamento (CE) n. 1973/2004 relativamente alle condizioni per il pagamento dell'aiuto comunitario, nonché l'art. 13, paragrafo 5, e l'art. 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 796/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 1663/1995 della Commissione del 7 luglio 1995 che stabilisce modalità di applicazione per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA, sezione garanzia, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 183 del 16 aprile 1987, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso al documento amministrativo;

Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee», con il quale si dispone che l'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea si attua con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali per il settore di competenza;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1999, che istituisce l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 16 marzo 2005 concernente disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativamente al titolo IV, capitolo IV, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio, e del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione che reca modalità di applicazione;

Considerato che l'art. 87 del regolamento (CE) n. 1782/2003 demanda agli Stati membri la facoltà di concedere un aiuto nazionale in aggiunta all'aiuto comunitario;

Considerato che per far fronte alle condizioni di mercato particolarmente difficili nel settore è opportuno avvalersi della facoltà di concedere un aiuto nazionale in aggiunta all'aiuto comunitario, anche al fine di garantire la continuità con le precedenti misure di sostegno a favore di queste colture;

Considerato che le organizzazioni di produttori di frutta a guscio, riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/1996, hanno completato o interrotto i piani di miglioramento di cui all'art. 14-*quinqies* ex regolamento (CEE) n. 1035/1972;

Considerata la necessità di adeguare le disposizioni nazionali attuative della regolamentazione comunitaria di cui al richiamato decreto ministeriale 16 marzo 2005, allo scopo di assicurare l'erogazione degli aiuti ai produttori che coltivano le specie di frutta a guscio oggetto del nuovo regime di aiuti per l'anno 2006 e successivi;

Acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni espresso nella seduta del 28 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Allo scopo di dare attuazione alla regolamentazione comunitaria richiamata in premessa, il presente decreto individua le procedure attuative del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE)

n. 1782/2003 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio, con riguardo ai seguenti aspetti:

- a) definizioni e condizioni di ammissibilità all'aiuto comunitario;
- b) importo previsionale dell'aiuto unitario comunitario;
- c) domande di aiuto;
- d) gestione del massimale comunitario e fissazione dell'aiuto definitivo;
- e) modalità di gestione e controllo del regime;
- f) versamento degli aiuti;
- g) aiuto nazionale e relative condizioni di ammissibilità.

Art. 2.

Definizioni e condizioni di ammissibilità all'aiuto comunitario

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:

- a) «Regolamento»: il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- b) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole e forestali;
- c) «Regione»: la regione o la provincia autonoma competente per territorio;
- d) «AGEA»: Organismo di coordinamento degli Organismi pagatori riconosciuti;
- e) «Organismo pagatore»: l'Organismo pagatore riconosciuto competente in base alla sede legale o residenza dell'impresa o della persona fisica che fa domanda;
- f) «Agricoltore»: ai sensi dell'art. 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1782/2003, qualsiasi persona fisica o giuridica, o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, che esercita l'attività agricola nel settore delle produzioni di frutta a guscio previste all'art. 83, paragrafo 1, comma 2, del medesimo regolamento (CE) n. 1782/2003;
- g) «Superficie ammissibile al pagamento di cui all'art. 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003»: l'appezzamento piantato con alberi da frutto a guscio conforme ai requisiti minimi di cui all'art. 15 del regolamento alla data fissata a norma dell'art. 11 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Art. 3.

Importo previsionale dell'aiuto unitario comunitario

1. L'importo dell'aiuto medio previsionale comunitario da corrispondere per ogni ettaro della superficie nazionale garantita (SNG) assegnata all'Italia è determinato, anche ai fini della comunicazione da effettuarsi

ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, in 241,50 euro per ettaro sulla base di una superficie previsionale oggetto di domanda di aiuto pari al 50% della medesima SNG.

Art. 4.

Domande di aiuto

1. La domanda di aiuto, redatta secondo modalità e criteri definiti dall'Organismo pagatore, sulla base di criteri generali individuati dall'AGEA – Organismo di coordinamento è presentata, ai sensi dell'art. 11, del regolamento (CE) n. 796/2004, entro la data del 15 maggio di ogni anno, dagli agricoltori all'Organismo pagatore medesimo.

2. L'Organismo pagatore definirà, sulla base di criteri generali individuati dall'AGEA – Organismo di coordinamento, gli elementi che dovranno essere contenuti nelle domande di aiuto ai sensi dell'art. 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 796/2004.

Art. 5.

Gestione del massimale comunitario e fissazione dell'aiuto definitivo

1. Ai sensi dell'art. 3, del regolamento e per consentire le prescritte comunicazioni alla Commissione CE, l'AGEA – Organismo di coordinamento trasmette al Ministero e alle Regioni:

entro il 15 settembre i dati disponibili relativi alle superfici per le quali è stata presentata domanda di aiuto nell'anno in questione;

entro il 31 ottobre i dati definitivi relativi alle superfici oggetto di domanda nell'anno in questione, ottenuti tenendo conto dei controlli già effettuati;

entro il 31 luglio dell'anno successivo i dati definitivi relativi alle superfici per le quali l'aiuto è stato effettivamente versato, a titolo dell'anno considerato, previa eventuale detrazione delle riduzioni delle superfici di cui al titolo IV, capitolo 1 del regolamento (CE) n. 796/2004.

2. Il Ministero, sulla base dei dati di cui al precedente comma, verifica, entro il 30 novembre di ogni anno, il rispetto del massimale comunitario stabilito all'art. 84, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e determina il livello dell'aiuto definitivo.

Art. 6.

Controlli

1. L'attività di controllo delle superfici dichiarate, nonché il rispetto dei requisiti e dei termini, di cui all'art. 15, del regolamento, viene svolta dall'Organismo pagatore conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1663/1995 e n. 796/2004.

Art. 7.

Identificazione delle parcelle

1. L'Organismo pagatore utilizza al fini del controllo, un idoneo sistema di identificazione delle parcelle sulla base delle disposizioni di cui all'art. 20 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 796/2004.

Art. 8.

Risultanze dei controlli

1. In caso di inosservanza e di non soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità, di dichiarazione non veritiera o in presenza di condizioni create artificialmente per accedere al regime di aiuto, si applicano gli articoli 24 e 29 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e regolamento (CE) n. 796/2004.

Art. 9.

Uniformità delle norme ed Ente erogatore degli aiuti comunitari

1. Alla corresponsione degli aiuti previsti all'art. 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) - Sezione garanzia, provvede, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/1995 della Commissione del 7 luglio 1995, l'Organismo pagatore, sulla base delle procedure dallo stesso predisposte.

2. L'Organismo pagatore, provvede al versamento degli aiuti, ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, nel periodo che va dal 1° dicembre al 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 10.

Aiuto nazionale e relative condizioni di ammissibilità

1. In applicazione dell'art. 87 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dell'art. 16 del regolamento è concesso, in aggiunta all'aiuto comunitario e alle medesime condizioni di ammissibilità, un aiuto nazionale pari a 120,75 euro per ha, utilizzando i fondi resi disponibili ai sensi della legge n. 183/1987.

2. Il decreto ministeriale 16 marzo 2005 è abrogato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2006

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3,
foglio n. 188

06A05460

CIRCOLARI

CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 1° giugno 2006, n. CNIPA/CR/50.

Indicazioni relative agli appalti pubblici per la fornitura di personal computer notebook.

*Ai responsabili dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
destinatari del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39*

e, per conoscenza:

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della funzione pubblica
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie*

Al Consiglio di Stato

Alla Corte dei conti

All'Avvocatura generale dello Stato

Alla Ragioneria generale dello Stato

La presente circolare fornisce indicazioni operative sull'utilizzo dei benchmark per personal computer notebook, in coerenza con quanto già indicato nella circolare 27 dicembre 2004, n. CNIPA/CR/45.

In proposito, si informano le amministrazioni che il Gruppo di lavoro sul «Benchmark» costituito nell'ambito di questo Centro nazionale ed al quale partecipano anche i rappresentanti delle associazioni nazionali dei produttori di categoria, ha individuato, con il consenso unanime dei suddetti rappresentanti delle associazioni, il MobileMark 2005 quale benchmark di riferimento, allo stato attuale e salve successive evoluzioni, per la misura della durata della batteria e delle capacità prestazionali dei personal computer notebook in situazione di mobilità.

Il CNIPA raccomanda, di conseguenza, alle amministrazioni pubbliche che intendano acquisire personal computer di tipo notebook di utilizzare il benchmark MobileMark 2005 negli appalti per la fornitura di detta tipologia di apparecchiature.

Il sito web del CNIPA (www.cnipa.gov.it) riporta le caratteristiche essenziali del citato benchmark e indicazioni per l'utilizzo dello stesso. Le caratteristiche complete dello stesso ed i risultati raggiunti da alcune configurazioni sottoposte a test sono riportati nel sito web del consorzio non profit BAPCO (www.bapco.com), che ha sviluppato e distribuisce il suddetto benchmark.

Per quanto riguarda la determinazione dei valori di rating del suddetto benchmark da porre come soglia per la partecipazione alle gare, il CNIPA, come già rappresentato con le circolari 5 ottobre 2004, n. CNIPA/CR/44, e 27 dicembre 2004, n. CNIPA/CR/45, ritiene necessario che questa sia effettuata sulla base dei valori misurati su configurazioni di personal computer notebook presenti sul mercato e rispondenti alle esigenze della stazione appaltante.

Il CNIPA si riserva di aggiornare la presente circolare sulla base dei risultati cui perverrà il Gruppo di lavoro in parola e conferma la propria disponibilità a fornire un supporto alle amministrazioni pubbliche in merito all'utilizzo di benchmark applicativi.

Roma, 1° giugno 2006

Il presidente: ZOFFOLI

06A05452

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 5 giugno 2006

Dollaro USA	1,2958
Yen	144,66
Lira cipriota	0,5750
Corona ceca	28,338
Corona danese	7,4586
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68840
Fiorino ungherese	263,94
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9548
Corona svedese	9,1893
Tallero sloveno	239,66
Corona slovacca	37,740
Franco svizzero	1,5597
Corona islandese	92,01
Corona norvegese	7,7603
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2528
Nuovo leu romeno	3,5284
Rublo russo	34,6050
Nuova lira turca	2,0460
Dollaro australiano	1,7254
Dollaro canadese	1,4235
Yuan cinese	10,3788
Dollaro di Hong Kong	10,0536
Rupia indonesiana	12025,02
Won sudcoreano	1221,94
Ringgit malese	4,7096
Dollaro neozelandese	2,0478
Peso filippino	68,328
Dollaro di Singapore	2,0403
Baht thailandese	49,420
Rand sudafricano	8,5671

Cambi del giorno 6 giugno 2006

Dollaro USA	1,2847
Yen	144,74
Lira cipriota	0,5750
Corona ceca	28,283
Corona danese	7,4592
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68870
Fiorino ungherese	263,45
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9583
Corona svedese	9,2095
Tallero sloveno	239,66
Corona slovacca	37,745
Franco svizzero	1,5608

Corona islandese	93,82
Corona norvegese	7,7655
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2548
Nuovo leu romeno	3,5180
Rublo russo	34,4430
Nuova lira turca	2,0075
Dollaro australiano	1,7253
Dollaro canadese	1,4257
Yuan cinese	10,2966
Dollaro di Hong Kong	9,9689
Rupia indonesiana	12005,52
Won sudcoreano	1211,41
Ringgit malese	4,6814
Dollaro neozelandese	2,0386
Peso filippino	67,877
Dollaro di Singapore	2,0273
Baht thailandese	49,071
Rand sudafricano	8,6971

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro l'euro (valuta base).

06A05548 - 06A05547

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo alla lotteria ad estrazione istantanea «Las Vegas»

Si comunica che ha avuto termine la seguente lotteria ad estrazione istantanea: Las Vegas - indizione decreto direttoriale del 16 febbraio 2005 - *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 2005.

I possessori dei biglietti vincenti i premi fissati nel decreto di indizione, per ottenere il pagamento dovranno avanzare richiesta, con le modalità indicate nel retro dei biglietti della lotteria suddetta, a pena di decadenza, entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

06A05549

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Riconoscimento della personalità giuridica ed autorizzazione all'esercizio delle attività all'Associazione Ente bilaterale per l'integrazione al reddito e alla formazione denominato E.BI.RE.F.

Con decreto ministeriale n. 108/VI/2006 del 10 maggio 2006 è stata riconosciuta la personalità giuridica ed autorizzata all'esercizio delle attività, l'Associazione Ente bilaterale per l'integrazione al reddito e alla formazione denominata E.BI.RE.F., con sede in Roma, via Milano n. 58.

06A05491

**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI BENEVENTO****Nomina del conservatore del registro delle imprese**

Il commissario della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Benevento, con provvedimento n. 32 del 4 maggio 2006 adottato con i poteri della giunta camerale, ha nominato il dirigente camerale dott. Giancarlo Russo conservatore del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

06A05493**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI FORLÌ-CESENA****Nomina del conservatore del registro delle imprese**

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì-Cesena comunica che la giunta camerale con deliberazione n. 266 in data 16 dicembre 2005 ha nominato quale conservatore del registro delle imprese di Forlì-Cesena il dirigente camerale dott.ssa Maria Giovanna Briganti, in sostituzione del dott. Antonio Nannini, ai sensi dell'art. 8, punto 3 della legge n. 580/1993.

06A05490AUGUSTA IANNINI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GUI-134) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 6 1 2 *

€ 1,00